SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 30 dicembre 2002.

Criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge.

03A03718

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenchi del Ministero dell'interno, aggiornati al 31 dicembre 2000, dei professionisti autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

03A01422

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 febbraio 2003, n. **64.**

Regolamento concernente la disciplina della scuola di guerra dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 4, commi 13-*bis* e 13-*ter* che prevede che, sulla base dei criteri dallo stesso indicati, siano disciplinati con regolamento adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, recante il regolamento che disciplina il corso superiore di stato maggiore interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, recante la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/53847/D.V.6 dell'11 novembre 2002;

ADOTTA
il seguente regolamento:

CAPO I
GENERALITÀ

Art. 1.
Finalità

1. Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito sono previsti il corso di stato maggiore ed il corso pluritematico, di durata complessiva non superiore a un anno accademico.

2. Il corso di stato maggiore, propedeutico al corso pluritematico, è inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacità di operare nell'ambito degli stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali a livello di brigata o livello equivalente.

3. Il corso pluritematico è inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacità di:

a) operare nell'ambito degli stati maggiori dei comandi operativi intermedi, negli organi di vertice della Forza armata e dei comandi terrestri multinazionali;

b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari;

c) svolgere attività d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione.

4. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, le modalità di avvio e di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi e la durata sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito.

Art. 2.
Partecipazione al corso di stato maggiore

1. Partecipano al corso di stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani appartenenti ai ruoli normali dell'Esercito dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento e, secondo le modalità previste dalle disposizioni del capo II, i capitani dei ruoli speciali.

Art. 3.
Partecipazione al corso pluritematico

1. Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo le modalità stabilite dall'articolo 17, gli ufficiali in possesso di laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno superato il corso di stato maggiore e sono risultati idonei agli accertamenti attitudinali.

2. Per gli ufficiali ammessi al corso pluritematico la frequenza è obbligatoria.

Art. 4.
Convenzioni con le università

1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito può stipulare apposite convenzioni con le università, ai fini dell'attivazione, in sostituzione dei corsi di cui all'articolo 1 e in conformità con i principi stabiliti dal presente regolamento, di corrispondenti master universitari di secondo livello.

CAPO II

AMMISSIONE DEI CAPITANI DEI RUOLI SPECIALI AL CORSO DI STATO MAGGIORE

Art. 5.

Concorso

1. Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore i capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che superano il concorso, per titoli ed esami, di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, bandito con decreto dirigenziale, per il numero di posti determinato in relazione alle esigenze organico-funzionali dell'Esercito.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto dirigenziale, è composta da:

a) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a colonnello, presidente;

b) tre ufficiali in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membri;

c) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membro con funzioni di segretario;

d) un ufficiale in servizio permanente, con grado non inferiore a maggiore, membro supplente.

Art. 7.

Titoli di merito

1. Per la valutazione dei titoli di merito la commissione esaminatrice assegna, secondo i criteri fissati nella riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, fino a un massimo di dieci punti, espressi in trentesimi e determinabili al millesimo, ripartiti nel modo seguente:

a) fino a punti 3/30, per i titoli relativi alla formazione personale e professionale;

b) fino a punti 5/30, per i titoli relativi al servizio militare prestato;

c) fino a punti 2/30, per altri titoli.

2. Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 8 gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 6/30.

Art. 8.

Prove d'esame

1. Per lo svolgimento del concorso il bando prevede:

a) la prova scritta su argomenti di cultura generale e di natura professionale;

b) la prova pratica volta a valutare la conoscenza della dottrina militare di Forza armata;

c) i test volti all'accertamento dell'idoneità psicoattitudinale.

2. I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di concorso.

3. Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.

Art. 9.

Graduatoria

1. La graduatoria di merito dei concorrenti è formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuti calcolando la media aritmetica tra il punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parità di punteggio, al più anziano in ruolo.

2. La graduatoria approvata è comunicata agli interessati dalla direzione generale del personale militare.

3. Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore, nel numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei utilmente collocati nella graduatoria.

4. I posti messi a concorso, che alla data di inizio del corso risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

Rinvio

1. L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso, in quanto sospeso precauzionalmente dall'impiego nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio del corso, può partecipare al primo concorso successivo utile, anche se ha superato il prescritto limite di età, se la sospensione precauzionale è stata revocata a tutti gli effetti.

CAPO III

CORSO DI STATO MAGGIORE

Art. 11.

Sessioni

1. Nel corso dello stesso anno accademico possono essere attivate più sessioni dello stesso corso di stato maggiore, nelle quali ripartire gli ufficiali frequentatori.

Art. 12.

Valutazione del profitto

1. Durante lo svolgimento del corso di stato maggiore, il grado di capacità e preparazione degli ufficiali frequentatori è accertato mediante prove scritte ovvero esercitazioni pratiche nelle discipline oggetto di studio, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.

Art. 13.

Esame finale

1. Il corso di stato maggiore si conclude con l'esame finale, consistente in una prova pratica a carattere interdisciplinare riguardante la pianificazione ovvero la condotta di attività operative riferita a scenari diversi.

2. Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo 12.

3. Per ciascun ufficiale sottoposto all'esame finale l'argomento della prova pratica è estratto a sorte tra quelli predisposti dalla commissione esaminatrice. Durante la prova è ammessa la consultazione di testi, pubblicazioni e documenti relativi a esercitazioni eseguite durante il corso.

4. Il punteggio conseguito nella prova pratica, espresso in trentesimi e determinabile al millesimo, è ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun membro della commissione esaminatrice.

5. L'esame finale si intende superato se l'ufficiale consegue un punteggio non inferiore a 18/30.

6. L'esito dell'esame finale ed il punteggio conseguito sono comunicati all'interessato dal presidente della commissione entro la giornata di svolgimento della prova.

Art. 14.

Commissione esaminatrice

1. Per lo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 13 la commissione è composta da:

a) un ufficiale generale appartenente all'istituto di formazione, presidente;

b) quattro ufficiali con il grado di tenente colonnello ovvero colonnello, membri;

c) due ufficiali con grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

d) un ufficiale con grado non superiore a maggiore, segretario senza diritto di voto.

2. In caso d'impedimento o di assenza per servizio del presidente ovvero dei membri, le relative funzioni sono svolte, rispettivamente, da un ufficiale pari grado dell'istituto.

3. La commissione delibera validamente in presenza di tutti i suoi componenti.

4. Al termine di ogni giornata di esame la commissione redige un processo verbale, nel quale sono riportati per ciascun ufficiale il voto di ammissione all'esame, il punteggio relativo alla prova pratica espresso da ciascun membro della commissione e il punteggio attribuito.

Art. 15.

Graduatoria

1. Al termine del corso di stato maggiore viene formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti nell'esame finale.

2. Agli ufficiali che superano il corso di stato maggiore è rilasciato il relativo diploma.

Art. 16.

Rinvio, dimissione

1. Il rinvio d'autorità per motivi di servizio, autorizzato dallo stato maggiore dell'Esercito, può essere disposto solo ai due corsi di stato maggiore immediatamente successivi a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.

2. Il rinvio d'autorità dell'ufficiale sottoposto a sanzione disciplinare di stato ovvero sospeso precauzionalmente dall'impiego è disposto sino alla cessazione degli effetti della sanzione ovvero alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione.

3. L'ufficiale, che non può iniziare a frequentare il corso di stato maggiore entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, può presentare domanda di rinvio a frequentare il corso nell'anno accademico successivo, se ricorrono gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero entro i due anni accademici successivi, nel caso di infermità riconosciuta dai competenti organi medico-legali.

4. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore ad un sesto della durata è dimesso dal corso. Se l'assenza è determinata da gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero da infermità riconosciuta dai competenti organi medico-legali, può essere disposto il rinvio d'ufficio a frequentare il corso, rispettivamente, entro l'anno accademico successivo ovvero entro i due anni accademici successivi.

5. Il rinvio per motivi di studio alla sessione successiva dello stesso corso ovvero al corso successivo può essere disposto, per una sola volta, in favore dell'ufficiale che non è stato ammesso all'esame finale, di cui all'articolo 12, per aver conseguito un punteggio inferiore a 18/30.

6. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermità non può sostenere l'esame finale nel giorno stabilito, è rinviato ad altra data entro la stessa ovvero la successiva sessione d'esame.

7. La dimissione dal corso di stato maggiore per gravi motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi è disposta dallo stato maggiore dell'Esercito, su proposta di un'apposita commissione nominata dal comandante dell'istituto di formazione, e comporta l'inammissibilità a frequentare altro corso di stato maggiore.

CAPO IV

CORSO PLURITEMATICO

Art. 17.

Modalità di ammissione

1. Sono ammessi al corso pluritematico, nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.

2. Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito:

a) la votazione riportata nell'esame finale del corso di stato maggiore, di cui all'articolo 13;

b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio.

3. La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione, nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, composta da:

a) un ufficiale generale, ispettore dell'Esercito, presidente;

b) un ufficiale generale, capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

c) un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello, responsabile dell'impiego degli ufficiali a livello centrale, membro;

d) un ufficiale generale e un ufficiale con grado non inferiore a tenente colonnello, membri supplenti;

e) un ufficiale con grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.

Art. 18.

Valutazione del profitto

1. Durante lo svolgimento del corso pluritematico il grado di preparazione degli ufficiali frequentatori è accertato mediante prove teorico-pratiche, di ricerca ovvero esercitazioni nelle discipline oggetto di studio previste da ciascun modulo, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.

2. Al termine dello svolgimento del corso per ciascun modulo è attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.

Art. 19.

Prova finale

1. Il corso pluritematico si conclude con la prova finale, consistente in una esercitazione pratica a carattere interdisciplinare nelle materie oggetto di studio, svolta nell'ambito di gruppi di lavoro.

2. Il punteggio della prova finale è attribuito a ciascun ufficiale sulla tesi svolta personalmente nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermità non può presentare nel giorno stabilito la tesi di cui al comma 2, è rinviato ad altra data entro i limiti temporali dell'anno accademico in cui è iscritto.

4. La votazione finale conseguita dall'ufficiale, espressa in centodecimi, è ottenuta sommando la media aritmetica dei punteggi attribuiti nei moduli con il punteggio riportato nella prova finale.

5. Il corso pluritematico si intende superato se l'ufficiale consegue una votazione non inferiore a 66/110.

6. Agli ufficiali che superano il corso pluritematico viene rilasciato il relativo diploma.

Art. 20.

Rinuncia, rinvio, dimissione

1. La domanda di rinuncia al corso, da sottoporre all'approvazione dello stato maggiore dell'Esercito, può essere presentata dall'interessato prima dell'inizio del corso e comporta l'inammissibilità a frequentare altro corso pluritematico.

2. L'ufficiale che ha necessità di rimandare la frequenza del corso pluritematico o che non può iniziare a frequentarlo, per gravi e documentati motivi di carattere privato o per infermità, entro un periodo di tempo pari ad un sesto della durata, deve presentare allo stato maggiore dell'Esercito domanda di rinvio ad altro corso.

3. L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore ad un sesto della durata è dimesso dal corso. Se l'assenza è dovuta a improrogabili esigenze di servizio ovvero a infermità derivante da causa di servizio, l'ufficiale è rinviato d'ufficio al corso successivo anche in soprannumero.

CAPO V

SERVIZIO DI STATO MAGGIORE

Art. 21.

Requisiti per ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore

1. Possono svolgere funzioni di stato maggiore e ricoprire gli incarichi di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di stato maggiore

interforze, ovvero il corso di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.

Art. 22.

Disposizione transitoria

1. Possono ricoprire gli incarichi di cui all'articolo 21 gli ufficiali superiori dei ruoli normali dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnico-logistici dell'Esercito che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno completato il percorso formativo superiore previsto dall'ordinamento di Forza armata e hanno assolto gli obblighi stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente.

CAPO VI

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 4, comma 13-*ter*, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 febbraio 2003

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 220

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998; si riporta il testo dell'art. 4, commi 13-*bis* e 13-*ter*:

«13-*bis*. Con regolamento del Ministro della difesa, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati i corsi della scuola di guerra per gli ufficiali dell'Esercito, sulla base delle seguenti indicazioni:

a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalità in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze. istituito dal comma 1;

b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali siano state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento;

c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 2, comma 3, e delle modalità di valutazione degli ufficiali frequentatori;

d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia;

e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi;

f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalità di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

13-*ter*. Il regolamento di cui al comma 13-*bis* entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati:

a) l'art. 1, primo comma, lettere *a)* e *c)*, e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192;

b) i titoli I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo è stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000.

— Il decreto ministeriale 12 giugno 1999, n. 245, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'ordinamento dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze e la definizione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1999.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2000.

— Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 novembre 1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (vedi note alle premesse):

«4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1 possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorché in possesso del diploma di laurea.

5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:

a) un'età non superiore a 38 anni;

b) conseguito il diploma di laurea;

c) abbiano espletato i periodi di comando o di attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli normali;

d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non inferiore ad "eccellente"».

Nota all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi», è pubblicato, nel testo aggiornato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1997; si riporta il testo degli articoli 13 e 14:

«Art. 13 *(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte).* — 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove la località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime».

«Art. 14 *(Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte).* — 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente io stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivarnente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

7. I pieghi contenenti i lavori svolti dal candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte».

Note all'art. 21:

— Per il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464 (vedi note alle premesse):

«4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale ai corsi superiori svolti presso:

a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art. 1, primo comma, lettera *c)*, della legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche;».

Nota all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 4, comma 13-*ter*, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, vedi note alle premesse.

03G0088

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 41 emessa in data 30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 6 febbraio 2003, comunicata il 6 febbraio 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - edizione straordinaria dell'11 febbraio 2003, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 18, comma primo, limitatamente ad alcune parti, commi secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, contenente disciplina dei licenziamenti individuali; degli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990, nonché dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione:

dell'art. 18, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole «che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo» e all'intero periodo successivo che recita: «Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro»;

dell'art. 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: «Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale»;

dell'art. 18, comma terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: «Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie»;

dell'art. 2, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata «Disciplina dei licenziamenti individuali», che recita: «I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge. Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge»;

dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata «Norme sui licenziamenti individuali», come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: «Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di

2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni; se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro»;

dell'art. 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, titolata «Disciplina dei licenziamenti individuali», limitatamente al periodo che così recita: «La disciplina di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di religione o di culto».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

03A04922

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2003.

Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 44 emessa in data 30 gennaio 2003, depositata in cancelleria il 6 febbraio 2003, comunicata il 6 febbraio 2003 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - edizione straordinaria dell'11 febbraio 2003, a norma dell'articolo 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione degli articoli 119 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e 1056 del codice civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della servitù di elettrodotto stabilita: dall'articolo 119 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il quale stabilisce: «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree e sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente»; nonché dall'articolo 1056 del codice civile: «Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

03A04923

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2003.

Indizione della «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti per le persone handicappate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, concernente regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista la decisione 2001/903/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa all'anno europeo dei disabili 2003;

Vista la proposta dell'Associazione «Fiaba - Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche» di dedicare una giornata nazionale alla sensibilizzazione nei confronti delle tematiche relative all'abbattimento delle barriere architettoniche;

Considerato che la promozione delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi a livello architettonico impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali, costituisce attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione e di pari opportunità;

Ritenuta l'importanza di assicurare la coerenza e la complementarietà delle azioni di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi dell'abolizione delle barriere, svolte dalle amministrazioni pubbliche, nonché la loro sinergia con analoghe iniziative svolte dalle associazioni private impegnate nel settore;

Ritenuta, a tal fine, la necessità di rivolgere alle amministrazioni dello Stato una direttiva intesa a promuovere le diverse iniziative negli ambiti di competenza concentrabili annualmente in una specifica giornata, così da far assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione sul tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 febbraio 2003;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, per le pari opportunità e per le politiche comunitarie;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

È istituita la «Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche» che si terrà la prima domenica di ottobre di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui temi legati all'esistenza delle barriere architettoniche; sostengono altresì azioni concrete per favorire l'integrazione delle persone in situazione di disabilità, degli anziani e di quanti comunque limitati nella mobilità.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 111

03A04897

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2003.

Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici e vulcanici verificatisi nel territorio della provincia di Catania ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3278).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 luglio 2001, n. 3145 recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che, dal 13 luglio 2001, hanno colpito la provincia di Catania»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nel quale è, tra l'altro, previsto che i Presidenti delle regioni Molise, Puglia e Sicilia subentrano al capo del dipartimento della protezione civile nel ruolo di commissario delegato e provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario, alla fase della ricostruzione ed al ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile n. 245 di rep., in data 6 febbraio 2003 con il quale, ai sensi dall'art. 3-*bis* della legge n. 286/2002, il capo del dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ha definito le modalità ed i termini per assicurare il subentro del Presidente della Regione siciliana - commissario delegato nei rapporti in corso;

Ritenuto necessario, nelle more dell'avvio della ricostruzione, regolamentare compiutamente, anche mediante successive ordinanze di protezione civile, gli interventi affidati al commissario delegato al fine di concludere celermente la fase della prima emergenza;

D'intesa con la Regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della Regione siciliana, commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, è incaricato di provvedere, anche con riferimento alle iniziative da portare a termine ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, all'attuazione ed al completamento di tutti gli interventi finalizzati alla chiusura della prima fase della emergenza.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede ad erogare le risorse finanziarie occorrenti ai soggetti istituzionali che hanno sostenuto spese documentate a favore dei Centri operativi misti di Linguaglossa, Santa Venerina, Ragalna e Guardia, e dei Centri operativi comunali di Santa Venerina, Sant'Alfio, Milo, Zafferana Etnea, Acireale, Giarre, Linguaglossa, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano, Piedimonte Etneo, Ragalna, Belpasso, Nicolosi e Mascalucia.

3. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana provvede, altresì, prioritariamente, a realizzare i seguenti interventi: indagini destinate ad evidenziare la possibilità ed il livello di rischio di fenomeni gravitativi interessanti il contrafforte incombente sulla S.P.68, in località Presa, nel territorio del comune di Piedimonte Etneo; mantenimento, sino all'assolvimento delle esigenze di cui al comma 3, dell'art. 2 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002, del campo di assistenza in essere presso la frazione di Guardia del comune di Acireale; messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di funzionalità del cimitero di Milo; ripristino della pista di accesso dal piazzale del rifugio Sapienza alle aree di osservazione e soccorso situate a quota 2100 s.l.m.; attuazione del programma predisposto dal comune di Nicolosi per la realizzazione di strutture prefabbricate di emergenza da adibire a guardia medica, posto di polizia di Stato e centro servizi, nonché, con oneri a carico del bilancio regionale, una sala operativa regionale etnea per la gestione dell'emergenza e una struttura base operativa d'emergenza, anche prefabbricata, nel territorio del comune di Linguaglossa.

4. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana procede alle verifiche di agibilità degli immobili, ad effettuare sopralluoghi di edifici pubblici e privati, a promuovere gli ulteriori interventi necessari per il recupero dell'agibilità e per il miglioramento delle originali condizioni strutturali degli immobili, anche con riferimento alle unità abitative di proprietà degli istituti autonomi case popolari della provincia di Catania.

5. Al fine di assicurare con ogni urgenza la realizzazione di un supporto logistico da destinare alle attività di soccorso e prevenzione dei rischi, il Presidente della provincia di Catania provvede, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, alla realizzazione di due elisuperfici, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza.

6. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa sono tenuti a verificare lo stato di danneggiamento degli immobili privati alfine di accertare l'eventuale ricorrenza in capo ai proprietari del diritto a conseguire il contributo ex art. 2, comma 3 della citata ordinanza n. 3254/2002. Qualora all'esito della predetta verifica risulti che i danni possono essere fronteggiati mediante l'utilizzo del contributo previsto dal citato art. 2, comma 3 ed i soggetti abilitati non formulino istanza di concessione del contributo, i medesimi soggetti decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2, comma 1 della ordinanza n. 3254/2002.

7. Nell'ipotesi in cui gli immobili ricadenti nella fattispecie descritta al comma 6 del presente articolo, siano stati concessi in locazione, i conduttori, a seguito del positivo accertamento eseguito da parte dei sindaci ai sensi dello stesso comma 6, subentrano nella titolarità del diritto all'utilizzazione del contributo per la riparazione degli stessi immobili; in difetto della presentazione della richiesta di contributo i medesimi conduttori decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2, comma 1 della ordinanza n. 3254/2002.

8. Il Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare l'attività di un presidio operativo nell'area dei comuni etnei e dell'Ente parco, è autorizzato a sti-

pulare fino a 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la necessaria attività di consulenza specialistica, nonché ad avviare ogni iniziativa utile alla costituzione del predetto presidio operativo avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4.

9. Il personale non dirigenziale direttamente impegnato nelle attività di cui alla presente ordinanza, è autorizzato a prestare lavoro straordinario nel limite massimo di 50 ore mensili in eccedenza a quello consentito dalle vigenti disposizioni.

10. Il Dipartimento della protezione civile assicura la realizzazione delle attività dell'Osservatorio epidemiologico provinciale per la valutazione degli effetti delle ceneri laviche sulla salute umana.

11. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attività previste dal presente provvedimento, nonché per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il commissario delegato può avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, composto da cinque tecnici ed esperti di elevata e comprovata professionalità nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del commissario medesimo, verrà determinato l'oggetto e la durata di detto comitato, nonché il compenso spettante a ciascuno dei componenti.

12. Il commissario delegato, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza, è autorizzato, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, ad effettuare rilievi aereofotogrammetrici sui centri storici dei comuni colpiti dal sisma, ad avviare la microzonazione sismica dei comuni colpiti dagli eventi tellurici di cui in premessa nonché a predisporre uno studio della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, strategici e di culto localizzati nelle medesime aree.

13. Il Dipartimento della protezione civile fornisce il supporto tecnico-scientifico al commissario delegato nell'attività di classificazione sismica del territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

1. All'art. 7, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3145/2001 è abrogata la seguente frase: «e per favorire la ripresa delle attività produttive».

2. All'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3145/2001 è aggiunto il seguente comma:

«4. Al fine di assicurare interventi idonei a favorire la ripresa delle attività produttive la Regione siciliana è autorizzata a corrispondere primi contributi con le modalità di cui agli articoli 4 e 4-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I massimali di rimborso previsti, rispettivamente, dai commi 4 e 3 dei predetti articoli sono elevati al cento per cento dei danni subiti e documentati dai soggetti richiedenti, nei limiti delle risorse disponibili.».

Art. 3.

1. Il commissario delegato subentra nei rapporti convenzionali in atto relativi alla disponibilità ed alla utilizzazione delle tendostrutture esistenti, valutando anche la necessità di acquisirne la definitiva disponibilità, se del caso modificando i contratti in corso, ovvero stipulandone di ulteriori. Il commissario delegato provvede, altresì, all'attività di manutenzione e gestione delle strutture e dei beni mobili acquisiti o resi disponibili dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza si applicano le deroghe di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002.

Art. 5.

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente ordinanza, relativamente agli articoli 1 e 3, si provvede con le risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dal decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15. Sui predetti fondi graveranno anche gli interessi passivi che i comuni interessati dagli eventi calamitosi oggetto della presente ordinanza dovranno corrispondere alle proprie tesorerie per le anticipazioni effettuate o da effettuarsi a seguito degli oneri sostenuti per l'attuazione degli interventi necessari al superamento della prima emergenza.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 ed alle relative specifiche disposizioni normative regionali. Per le medesime finalità ed al medesimo titolo di anticipazione il dipartimento della protezione civile è autorizzato a contribuire con risorse a carico del fondo della protezione civile, che possono anche essere trasferite direttamente alle amministrazioni comunali interessate in relazione a esigenze già determinatesi prima della data di entrata in vigore della presente ordinanza, tenute a farne motivata e documentata richiesta e a rendicontarne l'utilizzo al commissario.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti derivanti dall'attuazione della presente ordinanza nonché dalle obbligazioni non direttamente assunte dal medesimo dipartimento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del citato Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A04748

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 marzo 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività presso il tribunale di Como - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Milano in data 10 febbraio 2003, protocollo n. 81/GG/02, dalla quale risulta che il tribunale di Como non è stato in grado di funzionare regolarmente nel giorno 30 ottobre 2002 a causa dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività presso il tribunale di Como nel giorno 30 ottobre 2002 a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 marzo 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A04828

DECRETO 26 marzo 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività civili e penali presso l'ufficio del giudice di pace di Grammichele - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte d'appello di Catania in data 30 gennaio 2003, protocollo n. 184/3-2-14, dalla quale risulta che l'ufficio del giudice di pace di Grammichele non è stato in grado di funzionare regolarmente nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 gennaio 2003 a causa del trasferimento del predetto ufficio nei nuovi locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività civili e penali presso l'ufficio del giudice di pace di Grammichele nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 gennaio 2003 a causa del trasferimento del predetto ufficio nei nuovi locali, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 marzo 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A04829

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 marzo 2003.

Autorizzazione all'Università di Roma «Tor Vergata» ad espletare le attività di trapianto di fegato, trapianto di rene e trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» in data 13 settembre 2002, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato, trapianto di rene e trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 11 marzo 2003 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelevi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi, e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è autorizzata all'espletamento della attività di trapianto di fegato, trapianto di rene e trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto fegato, di rene e trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere debbono essere eseguite presso il nuovo blocco operatorio ubicato al secondo piano del nuovo edificio dell'ospedale S. Eugenio di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato, di rene e trapianto combinato di rene-pancreas debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Carlo Umberto Casciani - professore ordinario di chirurgia generale, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Roma «Tor Vergata», dirigente medico di secondo livello presso l'ospedale «S. Eugenio» di Roma;

prof. Giuseppe Tisone - professore associato di chirurgia generale, dirigente medico di secondo livello presso l'ospedale «S. Eugenio» di Roma;

dott. Francesco Pisani - ricercatore di chirurgia generale, dirigente medico di primo livello presso l'ospedale «S. Eugenio» di Roma;

dott. Oreste Claudio Buonuomo - ricercatore di chirurgia generale, dirigente medico di primo livello presso l'ospedale «S. Eugenio» di Roma;

dott. Beniamino Iorio - ricercatore di chirurgia generale, dirigente medico di primo livello presso l'ospedale «S. Eugenio» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lazio non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2003

Il dirigente responsabile: BALLACCI

03A04888

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2003.

Graduatorie di merito definitive relative al bando di gara, di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2002, relativo alle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di quelle esistenti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche ed in particolare l'art. 10;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 con il quale è stata data la possibilità di integrare entro il 7 dicembre 2002, le domande ritenute incomplete;

Visto l'art. 2 dello stesso decreto 18 settembre 2002, con il quale è stato deciso di accogliere entro la stessa data del 18 settembre 2002 le domande pervenute oltre i termini stabiliti dal decreto ministeriale 15 marzo 2002 il cui ritardo è stato giustificato da cause di forza maggiore;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 con il quale è stato stabilito che la graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 2002 ha solo accertato il possesso dei requisiti di ammissione al contributo e che la stessa deve essere contenuta nei limiti delle disponibilità economiche complessive;

Considerato, inoltre, che le disponibilità economiche non consentono di corrispondere il contributo a tutti i progetti inerenti le unità utilmente collocati in graduatoria;

Tenuto conto delle valutazioni tecniche ed amministrative delle singole pratiche effettuate dalla commissione nominata per la selezione delle domande;

Considerato che il comitato finanziamenti nella seduta del 20 dicembre 2002, ha espresso il proprio parere;

Viste le note n. 28808 del 16 novembre 2001 e n. 603754 del 22 febbraio 2002 trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 88 del trattato;

Vista la legge n. 29/1992 e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 15 marzo 2002, per l'accesso ai finanziamenti SFOP, sono approvate le seguenti graduatorie definitive di merito distinte per regioni, nonché le graduatorie nazionali di cui all'art. 9, punto 5 del citato decreto ministeriale 15 marzo 2002:

Ammodernamento «FO - Elenco idonei per regione ammessi a contributo» (Allegato n. 1);

Ammodernamento «FO - Elenco nazionale idonei ammessi a contributo» (Allegato n. 2);

Ammodernamento «FO - Elenco nazionale idonei non ammessi a contributo per mancanza di fondi» (Allegato n. 3);

Ammodernamento «Ob. 1 - Elenco idonei per regione ammessi a contributo» (Allegato n. 4);

Ammodernamento «Ob. 1 - Elenco nazionale idonei NON ammessi a contributo per mancanza di fondi in base agli accordi multiregionali» (Allegato n. 5);

Nuove costruzioni «FO - Elenco idonei per regione ammessi a contributo» (Allegato n. 6);

Nuove costruzioni «FO - Elenco nazionale idonei ammessi a contributo» (Allegato n. 7);

Nuove costruzioni «Ob. 1 - Elenco idonei per regione ammessi a contributo» (Allegato n. 8).

Art. 2.

Ai fini del relativo provvedimento individuale di concessione, gli idonei ammessi al contributo inseriti nelle graduatorie regionali o nazionali, sono tenuti a presentare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Pesc VI - viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, la seguente documentazione:

1) certificato camerale con l'indicazione dello stato non fallimentare;

2) per gli importi di contributo superiori ad € 154.937,00 certificato antimafia previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 3.

La concessione del contributo a favore dei beneficiari ed il relativo pagamento sono subordinati al preventivo riconoscimento da parte della commissione della compatibilità del provvedimento con il trattato.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 18 febbraio 2003

Il direttore generale: TRIPODI

ALLEGATO 1

Ammodernamento FO - Elenco idonei per regione ammessi a contributo

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
126	ABRUZZO	ATTORRESE PIO & COCCIA FIORENZO S.N.C.	00266680677	82.858,00	12.429,00	20.714,00	33.143,00
127	ABRUZZO	MAMMA LINA S.N.C. DI PELUSI GABRIELE E C.	00967660671	42.616,00	6.392,00	10.654,00	17.046,00
128	ABRUZZO	PORREA RINALDO	PRRRLD40T17L307Y	67.201,00	10.080,00	16.800,00	26.880,00
129	ABRUZZO	F.LLI PORREA DI PORREA FRANCO E C. S.N.C.	00299770677	103.900,00	15.585,00	25.975,00	41.560,00
130	ABRUZZO	F.LLI PORREA DI PORREA FRANCO E C. S.N.C.	00299770677	75.625,00	11.344,00	18.906,00	30.250,00
189	ABRUZZO	PORREA ALFREDO	00101210672	103.218,00	15.483,00	25.804,00	41.287,00
193	ABRUZZO	MAZZA BENEDETTO & C. S.A.S.	01448390680	69.616,00	10.442,00	17.404,00	27.846,00
196	ABRUZZO	RASS S.N.C. DI PALESTINO ANTONIO & C.	01149550681	174.976,00	26.246,00	43.744,00	69.990,00
207	ABRUZZO	RECCHI LUIGI & FIGLI S.N.C.	01350980692	253.539,00	38.031,00	63.385,00	101.416,00
227	ABRUZZO	SACCHINI ERMENEGILDA & C. S.N.C.	01239680687	61.834,00	9.275,00	15.458,00	24.734,00
253	ABRUZZO	MATTIUCCI REMO E RASTELLI MARILENA	91000710672	72.807,00	10.921,00	18.202,00	29.123,00
256	ABRUZZO	F.LLI BRUNI SAS DI BRUNI VIRGINIO & C.	00561620675	87.567,00	13.135,00	21.892,00	35.027,00
257	ABRUZZO	CIANCI ANGELO	CNCNGL60P06A125G	47.547,00	7.132,00	11.887,00	19.019,00
258	ABRUZZO	SOC.SACCHETTI GIUSEPPE & BATTISTELLI CLAUDINO S.N.C.	82000140671	45.416,00	6.812,00	11.354,00	18.166,00
195	ABRUZZO	CAMPLONE MASSIMO & C. S.A.S.	01375390687	230.429,00	34.564,00	57.607,00	92.172,00
197	ABRUZZO	NAUSICA S.N.C. DI PALESTINO ROMEO & C.	01391410683	290.726,00	43.609,00	72.682,00	116.290,00
194	ABRUZZO	ELVIRA MADRE S.A.S. DI GENTILE ALVARO & C.	00908190671	87.868,00	13.180,00	21.967,00	35.147,00
260	ABRUZZO	"ZEFIRO DI MORE' AMERINA E C. SAS"	01408970679	216.603,00	32.490,00	54.151,00	86.641,00
		TOTALE REGIONE ABRUZZO		**2.114.346,00**	**317.150,00**	**528.586,00**	**845.737,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
165	EMILIA R.	QUADRELLI ADRIANO	QDRDRN47B27H294C	39.300,00	5.895,00	9.825,00	15.720,00
132	EMILIA R.	ANGUSTI ELIO	NGSLEI53M18C814V	56.534,00	8.480,00	14.134,00	22.614,00
133	EMILIA R.	BALDASSARRI GUIDO	BLDGLD56M09H294P	39.300,00	5.895,00	9.825,00	15.720,00
170	EMILIA R.	CONVENTI ERMES	00945750388	98.454,00	14.768,00	24.614,00	39.382,00
171	EMILIA R.	MILANI ANTONINO	MLNNNN64P25E107X	83.275,00	12.491,00	20.819,00	33.310,00
248	EMILIA R.	DI MALTA MICHELE, TARANTO AGOSTINO & C. S.N.C	02058460409	96.936,00	14.540,00	24.234,00	38.774,00
461	EMILIA R.	IL PESCHERECCIO DI BONAFE' ROSSANO & C. S.N.C.	01540400387	234.244,00	35.137,00	58.561,00	93.698,00
243	EMILIA R.	CALDERONI ROLANDO & C. S.N.C.	02575150400	177.470,00	26.620,00	44.368,00	70.988,00
249	EMILIA R.	ELIAS DI RUFFO SAMUELE & C S.N.C.	02090310406	24.000,00	3.600,00	6.000,00	9.600,00
198	EMILIA R.	ALICE DI PARENTIGNOTI DAMIANO & GESSI GIUSEPPINA S.N.C.	02134940408	116.724,00	17.509,00	29.181,00	46.690,00
245	EMILIA R.	CAPPELLO FRANCESCO	CPPFNC35B04A676E	162.262,00	24.339,00	40.566,00	64.905,00
460	EMILIA R.	GENNARI MAURO	GNNMRA63T08E107K	41.704,00	6.256,00	10.426,00	16.682,00
465	EMILIA R.	GIANELLA DANIELE & GIANELLA LUIGI S.N.C.	00816570386	24.800,00	3.720,00	6.200,00	9.920,00
242	EMILIA R.	POLICARDI GIOVAN BATTISTA & C SNC	01551820408	166.096,00	24.914,00	41.524,00	66.438,00
462	EMILIA R.	CAZZOLA ROSSANO	CZZRSN55T16E107I	84.059,00	12.609,00	21.015,00	33.624,00
463	EMILIA R.	PATELLA PALMINO	PTLPMN44R12E107Q	27.424,00	4.114,00	6.856,00	10.970,00
464	EMILIA R.	CAZZOLA GIOVANNI	CZZGNN66P21C814T	37.337,00	5.601,00	9.334,00	14.935,00
264	EMILIA R.	DARV PESCA S.R.L.	00929780294	110.180,00	16.527,00	27.545,00	44.072,00
265	EMILIA R.	DARV PESCA S.R.L.	00929780294	110.180,00	16.527,00	27.545,00	44.072,00
		TOTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA		**1.730.279,00**	**259.542,00**	**432.572,00**	**692.114,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
14	FRIULI	MONFERA' SILVANO & VERGINELLA GINO SNC	00375508314	63.337,00	9.501,00	15.834,00	25.335,00
24	FRIULI	PENSO LUCA & VERGINELLA ANTONIO E C. S.N.C.	00520970310	87.218,00	13.083,00	21.804,00	34.887,00
501	FRIULI	PAVAN LUCIANO E MILOCCO BRUNO SNC	01120770308	50.774,00	7.616,00	12.694,00	20.310,00
521	FRIULI	LIAN LUCIANO & ZENTILIN MARIO S.D.F.	01005440308	38.883,00	5.832,00	9.721,00	15.553,00
522	FRIULI	SCALA GIAN ANTONIO	SCLGNT48E09E910H	65.232,00	9.785,00	16.308,00	26.093,00
13	FRIULI	MARCHESAN ANDREA	MRCNDR72R12E125Z	14.839,00	2.226,00	3.710,00	5.936,00
15	FRIULI	CORBATTO MAURIZIO E GIORDA DANIELA SAS	00423680313	6.440,00	966,00	1.610,00	2.576,00
19	FRIULI	VERGINELLA GIOVANNI & MAURO SNC	00424740314	27.684,00	4.153,00	6.921,00	11.074,00
21	FRIULI	LONGO PIETRO	LNGPTR44M04A346O	25.672,00	3.851,00	6.418,00	10.269,00
22	FRIULI	F.LLI POLO SNC DI POLO FERRUCCIO E ROBERTO	00444760318	12.337,00	1.851,00	3.084,00	4.935,00
23	FRIULI	CORBATTO LUCA	CRBLCU67A06E125L	18.783,00	2.817,00	4.696,00	7.513,00
25	FRIULI	STELLA MARINA DI TROIAN EGIDIO & C. S.N.C.	00464590314	12.687,00	1.903,00	3.172,00	5.075,00
34	FRIULI	CORBATTO FRANCO & MARCHESAN ROBERTO S.N.C.	00375140316	19.068,00	2.860,00	4.767,00	7.627,00
35	FRIULI	SANTOPOLO DONATO ANTONIO	SNTDTN63H05G609D	15.862,00	2.379,00	3.966,00	6.345,00
210	FRIULI	PICCOLA SOC. COOP. PESCATORI "SIRENA A.R.L."	00998980320	3.099,00	465,00	775,00	1.240,00
211	FRIULI	PICCOLA SOC. COOP. PESCATORI " MARCO POLO" A R.L.	00996760328	7.200,00	1.080,00	1.800,00	2.880,00
527	FRIULI	ZENTILIN SILVIO E PAOLO S.N.C.	01308350303	26.480,00	3.972,00	6.620,00	10.592,00
17	FRIULI	CORBATTO RUDI LIVIANO	CRBRLV48P27E125S	18.364,00	2.755,00	4.591,00	7.346,00
32	FRIULI	LUCIGNANO GIOVANNI	LCGGNN34P23Z301L	12.824,00	1.924,00	3.206,00	5.130,00
10	FRIULI	SANSON GIOVANNI, MAURO E VALERIO S.N.C.	00374890317	14.229,00	2.134,00	3.557,00	5.692,00
26	FRIULI	CORBATTO ARMANDO & C. S.N.C.	00392410312	20.241,00	3.036,00	5.060,00	8.096,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
33	FRIULI	LONGO GIUSEPPE	LNGGPP51C05E125D	6.481,00	972,00	1.620,00	2.592,00
502	FRIULI	ALEX DI MARRA GIROLAMO E CORSO LUCIO S.N.C.	01839950308	22.058,00	3.309,00	5.514,00	8.823,00
504	FRIULI	FEGHIZ SILVANO	FGHSVN50P17E356N	7.431,00	1.115,00	1.858,00	2.972,00
505	FRIULI	VARISCO GIUSEPPE	VRSGPP47D13D383P	13.000,00	1.950,00	3.250,00	5.200,00
512	FRIULI	FILIPPO GIULIO	FLPGLI49S15E910M	54.687,00	8.203,00	13.672,00	21.875,00
513	FRIULI	DAMONTE STEFANO	DMNSFN78A23L483X	13.000,00	1.950,00	3.250,00	5.200,00
515	FRIULI	ZANETTI SERGIO	ZNTSRG49E17E910Y	13.000,00	1.950,00	3.250,00	5.200,00
517	FRIULI	FRAUSIN LUCA	FRSLCU72B19G284R	75.777,00	11.367,00	18.944,00	30.311,00
518	FRIULI	ZENTILIN ROBERTO	ZNTRRT38P25E910Y	13.000,00	1.950,00	3.250,00	5.200,00
524	FRIULI	CEPILE ANTONIO E ROSSETTO G. EMANUELE SNC	81000960302	13.000,00	1.950,00	3.250,00	5.200,00
525	FRIULI	M/B ANDROMEDA DI RADDI GIOVANNI & C. S.N.C.	81000740308	66.425,00	9.964,00	16.606,00	26.570,00
11	FRIULI	SANSON LUCIANO	SNSLCN61M08E125I	22.026,00	3.304,00	5.506,00	8.810,00
37	FRIULI	BASSETTI RUDI	BSSRDU65H28Z103I	48.160,00	7.224,00	12.040,00	19.264,00
520	FRIULI	GIURICIN DINO	GRCDNI74S21G284B	13.000,00	1.950,00	3.250,00	5.200,00
523	FRIULI	DRIUSSI SANDRO	DRSSDR78T16G284F	13.000,00	1.950,00	3.250,00	5.200,00
20	FRIULI	TEDESCO ANTONINO	TDSNNN75E16L424X	4.760,00	714,00	1.190,00	1.904,00
503	FRIULI	CIRILLO ANDREA	CRLNDR63H20F356D	9.072,00	1.361,00	2.268,00	3.629,00
516	FRIULI	SCALA GIOVANNI	SCLGNN69D28G284H	13.000,00	1.950,00	3.250,00	5.200,00
526	FRIULI	LIAN MAURO E ZANETTI DEVI SNC	01531440301	63.628,00	9.544,00	15.907,00	25.451,00
			TOTALE REGIONE FRIULI	**1.045.758,00**	**156.866,00**	**261.439,00**	**418.305,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
50	LAZIO	SPINA SALVATORE & SCOGNAMIGLIO MARIA S.N.C	05658690580	135.999,00	20.400,00	34.000,00	54.400,00
419	LAZIO	SANGERMANO CIRETTA	SNGCTT52A43H243V	99.270,00	14.890,00	24.818,00	39.708,00
52	LAZIO	SPINA SALVATORE & SCOGNAMIGLIO MARIA S.N.C.	05658690580	173.949,00	26.092,00	43.487,00	69.580,00
203	LAZIO	MARTUSCELLI PESCA P.S.C A R.L.	05730601001	39.350,00	5.902,00	9.838,00	15.740,00
416	LAZIO	CIPRIANO RITA	CPRRTI63R55H243E	148.736,00	22.310,00	37.184,00	59.494,00
417	LAZIO	CUOMO LUIGI	CMULGU55L29H501O	24.000,00	3.600,00	6.000,00	9.600,00
418	LAZIO	AZZOLINI SALVATORE	ZZLSVT58M19H072Y	133.486,00	20.023,00	33.372,00	53.394,00
415	LAZIO	DI COSTANZO DOMENICO	DCSDNC58H28H501V	74.485,00	11.173,00	18.621,00	29.794,00
27	LAZIO	D'ACCONE ANTONIO	DCCNTN48T14A323H	145.141,00	21.771,00	36.285,00	58.056,00
201	LAZIO	SS VINCENZO E FRANCESCA P.S.C. A R.L.	05730571006	67.250,00	10.088,00	16.812,00	26.900,00
28	LAZIO	MARE DEL CARMINE P.S.C.A.R.L.	05499271004	67.140,00	10.071,00	16.785,00	26.856,00
		TOTALE REGIONE LAZIO		**1.108.806,00**	**166.320,00**	**277.202,00**	**443.522,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
77	LIGURIA	PADRE PIO SNC	01153920085	13.982,00	2.097,00	3.496,00	5.593,00
414	LIGURIA	MAREA S.A.S. DI DUCE GIANNI & C.	01192040093	88.480,00	13.272,00	22.120,00	35.392,00
92	LIGURIA	MOTOBARCA PATRIZIA DI GERLANDO ALFONSO & SACCHETTI PATRIZIA S.N.C.	01013160088	30.435,00	4.565,00	7.609,00	12.174,00
421	LIGURIA	IARLORI ANTONIO	RLRNTN23S11I394R	46.766,00	7.015,00	11.692,00	18.706,00
2	LIGURIA	LA ROCCA FRANCESCO	LRCFNC43C22I533E	28.009,00	4.201,00	7.002,00	11.204,00
3	LIGURIA	BRUNI PESCA S.N.C.	00914320144	76.893,00	11.534,00	19.223,00	30.757,00
80	LIGURIA	F.LLI DE BELLA PASQUALE E LITTERIO SNC	01254110081	81.196,00	12.179,00	20.299,00	32.478,00
93	LIGURIA	PORTERA SNC DI PORTERA SALVATORE & C.	81014070080	30.987,00	4.648,00	7.747,00	12.395,00
365	LIGURIA	CIARAVOLO S.N.C.	01120410996	71.395,00	10.709,00	17.849,00	28.558,00
		TOTALE REGIONE LIGURIA		**468.143,00**	**70.220,00**	**117.037,00**	**187.257,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
180	MARCHE	BATTISTI PATRIZIO & C. S.N.C.	00857170419	16.016,00	2.402,00	4.004,00	6.406,00
469	MARCHE	M/B ASSUNTA DI ANGELICI GIUSEPPE E C. S.N.C.	82004920441	101.000,00	15.150,00	25.250,00	40.400,00
234	MARCHE	EMILI GIUSEPPE, DOMENICO E LUCIANO S.N.C	01054970437	58.944,00	8.842,00	14.736,00	23.578,00
436	MARCHE	LUCIANI CARLO & C. S.A.S.	00328870431	206.195,00	30.929,00	51.549,00	82.478,00
1	MARCHE	OMICCIOLI MAURIZIO	MCCMRZ35L11D488W	198.148,00	29.722,00	49.537,00	79.259,00
4	MARCHE	SAVE DI VIVIANI ALESSIO & C. S.N.C.	00910390111	160.177,00	24.027,00	40.044,00	64.071,00
125	MARCHE	VERO PADRE S.N.C. DI MARROCCO ANTONELLA E C.	01402480444	100.496,00	15.074,00	25.124,00	40.198,00
154	MARCHE	MAZZONI GASTONE & C. S.N.C.	00503580672	49.728,00	7.459,00	12.432,00	19.891,00
182	MARCHE	FRIZZONI GIORGIO & C. S.N.C.	00474910411	45.118,00	6.768,00	11.280,00	18.047,00
218	MARCHE	PIRANI ROMEO & C. S.N.C.	01165080415	435.404,00	65.311,00	108.851,00	174.162,00
220	MARCHE	F.LLI PAGLIARINI DI PAGLIARINI PIETRO & C. SNC	00521850446	36.260,00	5.439,00	9.065,00	14.504,00
222	MARCHE	GAETANI LORENZO & C. S.N.C.	80013240421	37.587,00	5.638,00	9.397,00	15.035,00
239	MARCHE	MARCHIONNI MARCELLO & C. S.N.C	01547120400	47.433,00	7.115,00	11.858,00	18.973,00
240	MARCHE	FRANCA ELIO & C. S.N.C.	FRNLEI38C31E1221	26.634,00	3.995,00	6.658,00	10.654,00
241	MARCHE	MARIANI MASSIMO & C. S.N.C.	80032160410	34.653,00	5.198,00	8.663,00	13.861,00
244	MARCHE	LEPRETTI ANTONIO E C. S.N.C.	93004010430	166.958,00	25.044,00	41.740,00	66.783,00
470	MARCHE	MEDORI ANTONIO & C. S.A.S.	00974730434	152.271,00	22.841,00	38.068,00	60.908,00
570	MARCHE	POLLI S.N.C. DI POLLI GRAZIANO & C.	01314230416	100.797,00	15.120,00	25.199,00	40.319,00
187	MARCHE	GIOMA SNC DI SALVATORI MAURO & C.	01488000413	24.000,00	3.600,00	6.000,00	9.600,00
235	MARCHE	GALANTI ROBERTO	GLNRRT63M18C357V	23.138,00	3.471,00	5.784,00	9.255,00
428	MARCHE	MAROS DI PIUNTI MAURO E C. S.N.C.	01659860447	91.989,00	13.798,00	22.997,00	36.796,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
434	MARCHE	G.M. DI GENTILE FRANCESCO & C. S.A.S.	00964450431	150.920,00	22.638,00	37.730,00	60.368,00
250	MARCHE	GIORGI GIULIANA & C. S.N.C.	00500260443	288.624,00	43.294,00	72.156,00	115.450,00
569	MARCHE	BATTISTI LEONELLO & C. S.N.C.	00604010413	10.000,00	1.500,00	2.500,00	4.000,00
563	MARCHE	BRAGAGNA WALTER & C. S.N.C.	00378200414	241.960,00	36.294,00	60.490,00	96.784,00
			TOTALE REGIONE MARCHE	**2.804.450,00**	**420.669,00**	**701.112,00**	**1.121.780,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
65	TOSCANA	COOP. LA RICCIOLA S.R.L.	01091350494	33.066,00	4.960,00	8.266,00	13.226,00
72	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	9.480,00	1.422,00	2.370,00	3.792,00
73	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	9.480,00	1.422,00	2.370,00	3.792,00
74	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	24.000,00	3.600,00	6.000,00	9.600,00
75	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	9.480,00	1.422,00	2.370,00	3.792,00
76	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	9.480,00	1.422,00	2.370,00	3.792,00
81	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	9.480,00	1.422,00	2.370,00	3.792,00
82	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	9.480,00	1.422,00	2.370,00	3.792,00
83	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	9.480,00	1.422,00	2.370,00	3.792,00
237	TOSCANA	SIGNORI MASSIMO	SGNMSM73D29E202I	38.543,00	5.781,00	9.636,00	15.417,00
459	TOSCANA	I SEI FRATELLI DI MORENO PERCIAVALLE & C. S.N.C.	00956890495	123.870,00	18.580,00	30.968,00	49.548,00
572	TOSCANA	SOC. COOP. S. MARIA ASSUNTA A R.L.	80000330490	20.539,00	3.081,00	5.135,00	8.216,00
48	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.001,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
49	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.001,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
54	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.001,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
55	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.001,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
56	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.001,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
57	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.001,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
58	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.001,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
59	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.000,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
61	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.423,00	2.463,00	4.106,00	6.569,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
63	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	13.000,00	1.950,00	3.250,00	5.200,00
66	TOSCANA	COOP. LA RICCIOLA S.R.L.	01091350494	16.150,00	2.422,00	4.038,00	6.460,00
68	TOSCANA	COOP. MARE 90 A R.L.	00971240494	18.094,00	2.714,00	4.524,00	7.238,00
71	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	24.000,00	3.600,00	6.000,00	9.600,00
84	TOSCANA	SOC. COOP. MARE NOSTRUM ARL	01644610469	11.840,00	1.776,00	2.960,00	4.736,00
99	TOSCANA	MA.RI.DA. S.R.L.	01208560530	10.990,00	1.648,00	2.748,00	4.396,00
236	TOSCANA	PICCOLA SOC. COOP. "EUROPESCA" A R.L.	00318140530	47.112,00	7.067,00	11.778,00	18.845,00
60	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.001,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
46	TOSCANA	OCEANICA S.N.C.	01281890499	93.341,00	14.001,00	23.335,00	37.336,00
53	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.001,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
44	TOSCANA	CAROVANO & C. SNC	00629230491	30.987,00	4.648,00	7.747,00	12.395,00
62	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.001,00	2.400,00	4.000,00	6.400,00
183	TOSCANA	CO.P.A.V. S.R.L.	01262100462	16.423,00	2.463,00	4.106,00	6.569,00
230	TOSCANA	MAREA S.N.C. DI ANDREUCCI OLGA	01131870535	70.423,00	10.563,00	17.606,00	28.169,00
565	TOSCANA	CHIARAMONTE MARIO NICOLA	CHRMNC54E31F023U	5.381,00	807,00	1.345,00	2.152,00
			TOTALE REGIONE TOSCANA	**856.552,00**	**128.478,00**	**214.138,00**	**342.616,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
178	VENETO	PREDEN MARINO & C. S.N.C.	02534890278	71.960,00	10.794,00	17.990,00	28.784,00
399	VENETO	SCARPA SILVIO & C SNC	02358450274	415.096,00	62.264,00	103.774,00	166.038,00
445	VENETO	COOP. NICESOLO S.C.A.R.L.	01943180271	25.679,00	3.852,00	6.420,00	10.272,00
547	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	3.873,00	581,00	968,00	1.549,00
400	VENETO	BRIGANTINO SNC DI BOSCOLO GIORGIO & C.	02757780271	28.336,00	4.250,00	7.084,00	11.334,00
451	VENETO	ENZO MIRCO	NZEMRC61P07L736C	21.344,00	3.202,00	5.336,00	8.538,00
446	VENETO	GUSSO LUCA	GSSLCU68B01G914L	90.000,00	13.500,00	22.500,00	36.000,00
401	VENETO	LAGUNARE DI TIOZZO NORGE NETTI & C. S.N.C.	02332130273	57.716,00	8.657,00	14.429,00	23.086,00
443	VENETO	COOP. NICESOLO S.C.A.R.L.	01943180271	12.333,00	1.850,00	3.083,00	4.933,00
444	VENETO	COOP. NICESOLO S.C.A.R.L.	01943180271	88.893,00	13.334,00	22.223,00	35.557,00
403	VENETO	PEVARE S.N.C. DI TIOZZO CLAUDIO FASIOLO E BOSCOLO ARGENTINO BARIGA	02088850272	34.592,00	5.189,00	8.648,00	13.837,00
341	VENETO	RICCARDO S.A.S. DI SFRISO ANDREA E IVO	02500110271	293.250,00	43.988,00	73.312,00	117.300,00
409	VENETO	MARIELLA DI RAVAGNAN MARCO E C. SNC	02366420277	344.367,00	51.655,00	86.092,00	137.747,00
402	VENETO	TIOZZO ORLANDO NETTI	TZZRND55P26C638X	17.450,00	2.618,00	4.362,00	6.980,00
363	VENETO	ERMINIO TANFA SNC DI PENZO ROBERTO E TURCATO MARIA GRAZIA	02028450274	252.003,00	37.800,00	63.001,00	100.801,00
546	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	20.200,00	3.030,00	5.050,00	8.080,00
442	VENETO	COOP. NICESOLO S.C.A.R.L.	01943180271	40.601,00	6.090,00	10.150,00	16.240,00
448	VENETO	D.B. MAR PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	03250540279	27.375,00	4.106,00	6.844,00	10.950,00
449	VENETO	MARE VIVO PICCOLA SOC. COOP. A RL	03311270270	27.900,00	4.185,00	6.975,00	11.160,00
450	VENETO	ENGI S.N.C. DI STIVAL GIANNI E TIZIANO	03088730274	19.806,00	2.971,00	4.952,00	7.922,00
406	VENETO	BOSCOLO FRANCESCO BIBI	BSCFNC60L14C638O	43.900,00	6.585,00	10.975,00	17.560,00
441	VENETO	ROSSETTO JEAN MARC & C. S.N.C.	01476830300	58.361,00	8.754,00	14.590,00	23.344,00
345	VENETO	COOPERATIVA PESCATORI SILE SOC. COOP. A R.L.	02309250278	50.969,00	7.645,00	12.742,00	20.388,00
		TOTALE REGIONE VENETO		**2.046.004,00**	**306.900,00**	**511.500,00**	**818.400,00**

ALLEGATO 2

Ammodernamento FO - Elenco Nazionale idonei ammessi a contributo

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
364	VENETO	PALLADIO S.A.S. DI SCARPA GINO & C.	02980220277	325.600,00	48.840,00	81.400,00	130.240,00
404	VENETO	BOSCOLO SANDRO BELLO SACCHI	BSCSDR64A26C638L	68.044,00	10.207,00	17.011,00	27.218,00
343	VENETO	VOLPE DI NORDIO LUIGI & C. S.N.C.	81000420273	361.082,00	54.162,00	90.270,00	144.433,00
173	VENETO	ZANELLATO GIANNI	01095640296	23.724,00	3.559,00	5.931,00	9.490,00
266	VENETO	ZAGO MAURO	00784920290	49.540,00	7.431,00	12.385,00	19.816,00
440	VENETO	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. VENTO NUOVO	03036800278	43.000,00	6.450,00	10.750,00	17.200,00
447	VENETO	MARE VIVO PICCOLA SOC. COOP. A RL	03311270270	27.900,00	4.185,00	6.975,00	11.160,00
336	VENETO	F.LLI RAVAGNAN S.N.C. DI RAVAGNAN CORRADO & C.	00388110272	80.562,00	12.084,00	20.140,00	32.225,00
540	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	908,00	136,00	227,00	363,00
548	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	37.466,00	5.620,00	9.366,00	14.986,00
267	VENETO	MAZZUCCO ALFREDO	01145680292	28.922,00	4.338,00	7.230,00	11.569,00
375	VENETO	COOP. PESCATORI ANTEA S.C. A R.L.	02524570278	55.525,00	8.329,00	13.881,00	22.210,00
373	VENETO	COOP. PESCATORI LIVENZA SOC. A R.L.	02797380272	72.901,00	10.935,00	18.225,00	29.160,00
566	MARCHE	F.LLI MAGI & C. S.N.C.	00385800412	77.947,00	11.692,00	19.487,00	31.179,00
155	ABRUZZO	VAGNONI EMIDIO & C. M/P GIOBBE DI VERONA NARDO & C S.A.S.	00526920673	91.778,00	13.767,00	22.944,00	36.711,00
252	MARCHE	GI.GI. S.N.C. DI GIORGI MARIO, CLAUDIO & C.	01102870415	556.000,00	83.400,00	139.000,00	222.400,00
251	MARCHE	GI.PE. S.N.C. DI GIORGI GUIDO & PERUGINI AUGUSTO	01102860416	556.000,00	83.400,00	139.000,00	222.400,00
355	VENETO	COOP. PESCATORI ANTEA S.C. A R.L.	02524570278	58.680,00	8.802,00	14.670,00	23.472,00
466	VENETO	SIVIERO ROBERTO	SVRRRT65D04C638E	64.400,00	9.660,00	16.100,00	25.760,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
435	MARCHE	CIUCCI ENRICO & C. S.N.C.	01121160426	112.622,00	16.893,00	28.156,00	45.049,00
437	MARCHE	BARBONI ENRICO & C. S.A.S.	01128550439	48.403,00	7.260,00	12.101,00	19.361,00
376	VENETO	COOP. PESCATORI ANTEA S.C. A R.L.	02524570278	66.455,00	9.968,00	16.614,00	26.582,00
356	VENETO	COOP. PESCATORI ANTEA S.C. A R.L.	02524570278	48.733,00	7.310,00	12.183,00	19.493,00
358	VENETO	COOP. ADRIATICA S.C.A.R.L.	02649550270	71.150,00	10.672,00	17.788,00	28.460,00
153	ABRUZZO	BRUNI EZIO E C. S.N.C.	00874260672	33.750,00	5.062,00	8.438,00	13.500,00
261	ABRUZZO	DOLPHIN DI FERRETTI FLAVIA E C. S.A.S.	01429600677	230.200,00	34.530,00	57.550,00	92.080,00
255	ABRUZZO	DI FEBO & DI GREGORIO DI DI GREGORIO ANTONIO & C. SNC	00694910670	103.616,00	15.542,00	25.904,00	41.446,00
333	VENETO	SOC. GIANNI ILDEBRANDO & FIGLI S.N.C	01969440278	50.680,00	7.602,00	12.670,00	20.272,00
471	MARCHE	GRECO PIETRO & C. S.A.S.	01014590432	138.468,00	20.770,00	34.617,00	55.387,00
334	VENETO	S.N.C. AZZURRA DI PERINI VITTORIO & C.	02608180275	377.916,00	56.687,00	94.479,00	151.166,00
169	VENETO	PAESANTI ANTONIO	00738390893	14.326,00	2.149,00	3.582,00	5.730,00
432	MARCHE	VALLESI GIUSEPPE	VLLGPP46B13C770V	70.483,00	10.572,00	17.621,00	28.193,00
439	MARCHE	BARTOLINI ROSSELLA & C. S.A.S.	01295320434	187.213,00	28.082,00	46.803,00	74.885,00
562	MARCHE	GHIANDONI GIANFRANCO & CERETI LORELLA S.N.C.	01171340415	23.530,00	3.530,00	5.882,00	9.412,00
338	VENETO	S.N.C. GIONNI ALBERTO DI FABRIS GIORGIO & C.	03084970270	83.460,00	12.519,00	20.865,00	33.384,00
560	MARCHE	PIERONI MASSIMO & IVAN S.N.C	00603990417	36.341,00	5.451,00	9.085,00	14.536,00
357	VENETO	COOP. PESCATORI ANTEA S.C. A R.L.	02524570278	30.330,00	4.550,00	7.582,00	12.132,00
438	MARCHE	GAETANI LUCIANO	GTNLCN62H05C770B	79.823,00	11.973,00	19.956,00	31.929,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
344	VENETO	SAGITTARIO S.N.C DI SALVADOR DORIANO E UBERT	02440450274	41.075,00	6.161,00	10.269,00	16.430,00
232	MARCHE	BUFALINI MARIANO	BFLMRN62D02A271F	181.685,00	27.253,00	45.421,00	72.674,00
226	ABRUZZO	CANOSA ALBERTO & C. S.N.C.	01848300693	66.421,00	9.963,00	16.605,00	26.568,00
231	MARCHE	MICUCCI DOMENICO	MCCDNC40D14A271K	748.525,00	112.279,00	187.131,00	299.410,00
229	MARCHE	FAVA ATTILIO & CICCARELLI ROSANNA S.N.C.	01336690431	242.993,00	36.449,00	60.748,00	97.197,00
362	VENETO	CASSON BRUNO, DANILO, STENO & M.G. SNC	91001960276	118.141,00	17.721,00	29.535,00	47.256,00
		TOTALE NAZIONALE		**5.786.318,00**	**867.945,00**	**1.446.577,00**	**2.314.524,00**

ALLEGATO 3

Ammodernamento FO - Elenco Nazionale idonei NON ammessi a contributo per mancanza di fondi

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concedibile
223	ABRUZZO	PAPPALARDO SALVATORE ANIELLO	PPPSVT53M07C584V	472.600,00	70.890,00	118.150,00	189.040,00
361	VENETO	ZAFFIRO DI MARANGON GIOVANNI & C. S.N.C.	00823210273	165.269,00	24.790,00	41.317,00	66.108,00
433	MARCHE	MOBILI ANGELO E MARIO S.N.C	01001820438	203.996,00	30.599,00	50.999,00	81.598,00
559	MARCHE	PIERONI TONINO E C. SNC	00479240418	41.010,00	6.152,00	10.252,00	16.404,00
176	VENETO	CASELLATO MAX	01053870299	107.766,00	16.165,00	26.942,00	43.106,00
340	VENETO	ZENNARO CORRADO S.A.S. DI ZENNARO CORRADO & C.	01568320277	439.937,00	65.991,00	109.984,00	175.975,00
408	VENETO	VARAGNOLO ESTERINO, MANUEL & PERINI SILVANA SNC	02656700271	286.583,00	42.987,00	71.646,00	114.633,00
407	VENETO	PADOAN DENIS	PDNDNS57C31C638E	34.776,00	5.216,00	8.694,00	13.910,00
191	MARCHE	G.C. DI CAFFARINI ANNA & C. S.N.C.	01249030444	164.093,00	24.614,00	41.023,00	65.637,00
157	ABRUZZO	SOC. DI ARMAMENTO DI NATARELLI A. & C.S.N.C.	83001820691	300.832,00	45.125,00	75.208,00	120.333,00
175	VENETO	BERGANTIN GIANFRANCO	00858670292	49.540,00	7.431,00	12.385,00	19.816,00
359	VENETO	COOP. ADRIATICA S.C.A.R.L.	02649550270	59.950,00	8.992,00	14.988,00	23.980,00
337	VENETO	F.LLI NORDIO DI NORDIO ALFREDO & C. S.N.C.	02700680271	165.257,00	24.789,00	41.314,00	66.103,00
342	VENETO	F.LLI NORDIO DI NORDIO ALFREDO & C. S.N.C.	02700680271	192.226,00	28.834,00	48.056,00	76.890,00
544	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	28.009,00	4.201,00	7.002,00	11.204,00
430	MARCHE	PAPETTI GABRIELE & SPINA DOMENICO SNC	00105700447	122.527,00	18.379,00	30.632,00	49.011,00
177	VENETO	MANCIN ROBERTO	00622690295	76.269,00	11.440,00	19.067,00	30.508,00
339	VENETO	SOC. GIANNI ILDEBRANDO & FIGLI S.N.C	01969440278	313.313,00	46.997,00	78.328,00	125.325,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concedibile
238	MARCHE	BACCHIANI GIUSEPPE	BCCGPP53B27G479F	24.640,00	3.696,00	6.160,00	9.856,00
188	ABRUZZO	NATARELLI WALTER	NTRWTR74L02E372X	158.766,00	23.815,00	39.692,00	63.506,00
541	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	4.396,00	659,00	1.099,00	1.758,00
263	VENETO	PREGNOLATO DENNY	PRGDNY75S01C967G	51.930,00	7.790,00	12.982,00	20.772,00
573	ABRUZZO	Giobbi Moreno	GBBMRN54P16C901E	41.148,00	6.172,00	10.287,00	16.459,00
181	MARCHE	PISELLI LUCIANO & C. S.N.C.	00851970418	18.155,00	2.723,00	4.539,00	7.262,00
228	MARCHE	MELAPPIONI ANGELO & C. S.N.C	93003080434	137.979,00	20.697,00	34.495,00	55.192,00
190	MARCHE	PALESTINI ARMANDO & POMPEI AIDA S.N.C.	00171830441	248.913,00	37.337,00	62.228,00	99.565,00
371	VENETO	COOP. PESCATORI LIVENZA SOC. A R.L.	02797380272	29.880,00	4.482,00	7.470,00	11.952,00
543	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	29.312,00	4.397,00	7.328,00	11.725,00
429	ABRUZZO	FEDELI ENRICO & C. S.A.S	00623570678	71.444,00	10.717,00	17.861,00	28.578,00
335	VENETO	F.LLI RAVAGNAN S.N.C. DI RAVAGNAN CORRADO & C.	00388110272	87.120,00	13.068,00	21.780,00	34.848,00
398	VENETO	PERINI LOREDANO	03051510273	142.480,00	21.372,00	35.620,00	56.992,00
87	VENETO	LOMBARDO ENRICO E BELLEMO SARA SNC	01501730277	149.558,00	22.434,00	37.390,00	59.823,00
545	VENETO	COOP. ITTICA CAORLESE S.C.A R.L.	02509760274	3.357,00	504,00	839,00	1.343,00
551	MARCHE	ANTARES DI BARATTINI ROBERTO & C. SNC	01283370417	37.000,00	5.550,00	9.250,00	14.800,00
558	MARCHE	BERARDI RENZO & C. S.N.C.	00610460412	20.533,00	3.080,00	5.133,00	8.213,00
550	MARCHE	RECCHI GIUSEPPE & C. S.N.C.	00765970421	50.900,00	7.635,00	12.725,00	20.360,00
		TOTALE NAZIONALE		**4.531.464,00**	**679.720,00**	**1.132.865,00**	**1.812.585,00**

ALLEGATO 4

Ammodernamento Ob1 - Elenco idonei per regione ammessi a contributo

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
310	CALABRIA	RIZZO CATERINA	RZZCRN50L47A160U	64.500,00	22.575,00	3.225,00	25.800,00
311	CALABRIA	TUCCI MICHELE	TCCMHL67P23L353B	68.000,00	23.800,00	3.400,00	27.200,00
294	CALABRIA	GENTILE GIUSEPPE	GNTGPP74T12D005U	212.174,00	74.261,00	10.609,00	84.870,00
		TOTALE REGIONE CALABRIA		**344.674,00**	**120.636,00**	**17.234,00**	**137.870,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
224	CAMPANIA	SOC. COOP. PESCATORI S. PIETRO APOSTOLO A R.L.	00279090658	683.800,00	239.330,00	34.190,00	273.520,00
423	CAMPANIA	CATALDO VINCENZO	CTLVCN51S05G426I	9.856,00	3.450,00	493,00	3.942,00
425	CAMPANIA	MILONE GIOVANNI	MLNGNN69A19H703K	33.499,00	11.725,00	1.675,00	13.400,00
6	CAMPANIA	F.LLI DI LUCCIA DI DI LUCCIA C.& C. S.N.C.	01881710659	405.400,00	141.890,00	20.270,00	162.160,00
38	CAMPANIA	STELLA DEL MARE A R.L.	03038921213	766.600,00	268.310,00	38.330,00	306.640,00
(*) 467	CAMPANIA	SOC. COOP. PESCATORI "S. RAFFAELE" A R.L.	00348100652	801.700,00	229.955,61	32.850,80	262.806,41
		TOTALE REGIONE CAMPANIA		**2.700.855,00**	**894.660,61**	**127.808,80**	**1.022.468,41**

(*) **IL CONTRIBUTO CONCESSO AL PROGETTO N. 467 E' DI EURO 262.806,41 ANZICHE' DI 320.680,00 PER MANCANZA DI FONDI.**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
316	PUGLIA	BOTTALICO ANTONIO E DOMENICO	03083120711	80.489,00	28.171,00	4.024,00	32.196,00
150	PUGLIA	PALAZZO VINCENZO E SANTORO DOMENICO SNC	05350420724	170.811,00	59.784,00	8.541,00	68.324,00
31	PUGLIA	ALTOMARE ONOFRIO E & C. SNC	03259960726	123.248,00	43.137,00	6.162,00	49.299,00
70	PUGLIA	MANGINI VITO ANTONIO & VITO S.N.C.	03764410720	74.886,00	26.210,00	3.744,00	29.954,00
217	PUGLIA	PICC.SOC.COOP. AMERIGO VESPUCCI	03061060715	86.520,00	30.282,00	4.326,00	34.608,00
276	PUGLIA	COLONNA MATTEO	CLNMTT48H11E885E	97.575,00	34.151,00	4.879,00	39.030,00
277	PUGLIA	CASTRIOTTA SAVERIO	CSTSVR40C03E885R	113.441,00	39.704,00	5.672,00	45.376,00
283	PUGLIA	FIANANESE FRANCESCO	FNNLCN78T13E885K	90.108,00	31.538,00	4.505,00	36.043,00
285	PUGLIA	D'ALOIA MATTEO	DLAMTT45S16B357G	44.771,00	15.670,00	2.239,00	17.908,00
288	PUGLIA	GUERRA PAOLO	GRRPLA57S28E885A	87.492,00	30.622,00	4.375,00	34.997,00
289	PUGLIA	"MARE BLU" PICCOLA SOC.COOP. A R.L.	03062570712	314.651,00	110.128,00	15.733,00	125.860,00
297	PUGLIA	TATTILO SIPONTINA	TTTSNT35D48E885I	111.507,00	39.027,00	5.575,00	44.603,00
302	PUGLIA	CASTIGLIEGO DOMENICO	CSTDNC36B10E885R	137.000,00	47.950,00	6.850,00	54.800,00
304	PUGLIA	MAIOLO VINCENZO	MLAVCN56C04E885Q	78.999,00	27.650,00	3.950,00	31.600,00
313	PUGLIA	GRIECO ANTONIO	GRCNTN55T01E885X	100.202,00	35.071,00	5.010,00	40.081,00
314	PUGLIA	VITULANO MICHELE	VTLMHL51E09E885F	44.690,00	15.641,00	2.234,00	17.876,00
315	PUGLIA	BOTTALICO ANTONIO E DOMENICO	BTTDMC61C31E885W	73.744,00	25.810,00	3.687,00	29.498,00
317	PUGLIA	POTENZA CARLO & PIEMONTESE BIAGIO	02364130712	129.164,00	45.207,00	6.458,00	51.666,00
318	PUGLIA	GATTA MATTEO	GTTMTT59P21E885I	74.613,00	26.115,00	3.731,00	29.845,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
321	PUGLIA	DI CRISTOFARO MATTEO	DCRMTT54H23E885T	76.644,00	26.825,00	3.832,00	30.658,00
366	PUGLIA	DI MAURO PIETRO	DMRPTR41B07E549M	35.196,00	12.319,00	1.760,00	14.078,00
367	PUGLIA	DI MAURO FERNANDO ANTONIO	DMRFNN71L30E549D	90.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00
370	PUGLIA	D'ADDETTA MATTEO ANTONIO	DDDMTN68B24E549C	56.917,00	19.921,00	2.846,00	22.767,00
537	PUGLIA	SPINOSA STEFANO E C. S.A.S.	04577590724	42.295,00	14.803,00	2.115,00	16.918,00
30	PUGLIA	NICOLO' & ANTONIO DE CEGLIA S.N.C.	04896260728	204.646,00	71.626,00	10.232,00	81.858,00
274	PUGLIA	CASTRIOTTA SALVATORE	CSTSVT43A02E885Q	421.950,00	147.682,00	21.098,00	168.780,00
303	PUGLIA	MAIOLO VINCENZO	MLAVCN56C04E885Q	78.999,00	27.650,00	3.950,00	31.600,00
319	PUGLIA	CONOSCITORE CIRO, MATTEO & ANTONIO	02217740717	37.806,00	13.232,00	1.890,00	15.122,00
369	PUGLIA	DI MAURO ANTONIO	DMRNTN43H06E549X	50.456,00	17.660,00	2.523,00	20.182,00
534	PUGLIA	TROPIANO DOMENICO	TRPDNC61S03F376Y	107.260,00	37.541,00	5.363,00	42.904,00
535	PUGLIA	MARINO FRANCESCO	MRNFNC45D11C336B	90.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00
272	PUGLIA	GALANTO LUIGI	GLNLGU33L25F376Z	142.000,00	49.700,00	7.100,00	56.800,00
273	PUGLIA	SALVEMINI COSIMO VENTURO	SLVCMV33C18E885X	117.350,00	41.072,00	5.868,00	46.940,00
282	PUGLIA	LEO FRANCESCO & NISTA ANTONIO NAZARIO	LEOFNC42H18E549E	79.000,00	27.650,00	3.950,00	31.600,00
286	PUGLIA	VENTURI MICHELE	VNTMHL54C20E885Q	21.178,00	7.412,00	1.059,00	8.471,00
295	PUGLIA	BOTTALICO LORENZO	BTTLNZ48E04E885M	68.458,00	23.960,00	3.423,00	27.383,00
306	PUGLIA	CASTIGLIEGO PASQUALE	CSTPQL68M19E885U	237.400,00	83.090,00	11.870,00	94.960,00
320	PUGLIA	GUERRA MICHELE	GRRMHL38L11E885O	28.310,00	9.908,00	1.416,00	11.324,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
528	PUGLIA	SCIASCIA ANTONIO	SCSNTN71A24A669I	135.932,00	47.576,00	6.797,00	54.373,00
531	PUGLIA	CORVINO ROCCHINO	CRVRCH57A01L353I	168.000,00	58.800,00	8.400,00	67.200,00
271	PUGLIA	FINIZIO CONCETTA	FNZCCT41T48E885K	75.208,00	26.323,00	3.760,00	30.083,00
530	PUGLIA	ALTOMARE ANTONIO	LTMNTN59C06F284U	188.384,00	65.934,00	9.419,00	75.354,00
536	PUGLIA	LACITIGNOLA GIUSEPPINA	LCTGPP52C55F376M	67.154,00	23.504,00	3.358,00	26.862,00
36	PUGLIA	MODUGNO GRAZIA S.A.S	04787960725	102.961,00	36.036,00	5.148,00	41.184,00
269	PUGLIA	OLIVIERI MICHELE	LVRMHL69L23E885Y	64.309,00	22.508,00	3.215,00	25.724,00
287	PUGLIA	SALVEMINI MICHELE	SLVMHL58R21E885S	95.579,00	33.453,00	4.779,00	38.232,00
292	PUGLIA	COLELLA MATTEO	CLLMTT44R10L858M	58.154,00	20.354,00	2.908,00	23.262,00
		TOTALE REGIONE PUGLIA		**4.975.457,00**	**1.741.407,00**	**248.774,00**	**1.990.183,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
475	SICILIA	MARE BLU PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	01250760897	284.816,00	99.686,00	14.241,00	113.926,00
8	SICILIA	SARCINELLA ANTONIA & C. S.N.C.	04491280725	325.600,00	113.960,00	16.280,00	130.240,00
350	SICILIA	ITTICA MEDITERRANEA 2000 S.R.L.	03775550878	317.557,00	111.145,00	15.878,00	127.023,00
353	SICILIA	MARE BLU DI PENNISI MARIO & ROSARIO S.N.C.	02492250879	195.400,00	68.390,00	9.770,00	78.160,00
483	SICILIA	CIACCIO LAURA	CCCLRA62S64I533C	420.235,00	147.082,00	21.012,00	168.094,00
455	SICILIA	BURGARETTA CORRADO	BRGCRD68P04G211O	145.866,00	51.053,00	7.293,00	58.346,00
456	SICILIA	ORIZZONTI LONTANI PICCOLA SOC. COOP. A RL	01304660895	126.560,00	44.296,00	6.328,00	50.624,00
477	SICILIA	MARE BLU PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	01250760897	151.872,00	53.155,00	7.594,00	60.749,00
453	SICILIA	BURGARETTA GIOVANNI & FIGLI S.N.C.	01173290899	159.736,00	55.908,00	7.987,00	63.894,00
97	SICILIA	"SICULPESCA PICCOLA SOC. COOP A RL"	00320840812	320.460,00	112.161,00	16.023,00	128.184,00
103	SICILIA	GIACALONE ANTONINO	GCLNNN49E25F061R	414.181,00	144.963,00	20.709,00	165.672,00
108	SICILIA	GANCITANO PIETRO	01810640811	109.782,00	38.424,00	5.489,00	43.913,00
351	SICILIA	ARCIDIACONO CARMELA & C. S.N.C.	02383450877	161.853,00	56.649,00	8.093,00	64.741,00
352	SICILIA	NAPOLI SALVATORE	NPLSVT47A31C351Q	223.634,00	78.272,00	11.182,00	89.454,00
452	SICILIA	LUCIANO GAETANO E FRANCESCO S.N.C.	01009370899	23.935,00	8.377,00	1.197,00	9.574,00
458	SICILIA	ARCOBALENO PICC. SOC. COOP. A.R.L.	01345090896	358.173,00	125.361,00	17.909,00	143.269,00
479	SICILIA	SOC. COOP. MARISUD A R.L.	01011460894	45.584,00	15.954,00	2.279,00	18.234,00
549	SICILIA	COOP. PESCATORI S. ROCCO A R.L.	01491400832	117.000,00	40.950,00	5.850,00	46.800,00
47	SICILIA	MARINGANESIO DI GIOVANNI GANESIO & C. S.N.C.	03152450874	146.277,00	51.197,00	7.314,00	58.511,00
109	SICILIA	ASARO VITO & MARGIOTTA BALDASSARE S.N.C.	01976990810	126.000,00	44.100,00	6.300,00	50.400,00
279	SICILIA	LO PRESTI FRANCESCO E VINCENZO S.N.C.	00232850817	361.195,00	126.418,00	18.060,00	144.478,00
474	SICILIA	SOC. COOP. MARISUD A R.L.	01011460894	108.080,00	37.828,00	5.404,00	43.232,00
476	SICILIA	MARE BLU PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	01250760897	226.576,00	79.302,00	11.329,00	90.630,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
482	SICILIA	SCLAFANI GIUSEPPE	SCLGPP59R04L331Y	153.300,00	53.655,00	7.665,00	61.320,00
510	SICILIA	COOP. PESCATORI "IMERA" A R.L.	02433250822	60.129,00	21.045,00	3.006,00	24.052,00
506	SICILIA	PROGRESSO MARE SOC. COOP. A R.L.	00062970819	375.874,00	131.556,00	18.794,00	150.350,00
500	SICILIA	DIMINO FRANCESCA	DMNFNC47M69I533C	151.839,00	53.144,00	7.592,00	60.736,00
41	SICILIA	GIACALONE VITO MATTEO E ANTONINO S.N.C.	01731980817	263.506,00	92 227,00	13.175,00	105.402,00
43	SICILIA	GIACALONE VITO MATTEO E ANTONINO S.N.C.	01731980817	129.655,00	45.379,00	6.483,00	51.862,00
96	SICILIA	GANCITANO GIOVAN BATTISTA & F.LLI S.N.C.	00061940813	256.873,00	89.906,00	12.844,00	102.749,00
100	SICILIA	INGARGIOLA BARTOLOMEO E GRASSA MARIA S.N.C.	01445380817	81.044,00	28.365,00	4.052,00	32.418,00
101	SICILIA	GIACALONE VINCENZO	GCLVCN45S28F061P	384.290,00	134.502,00	19.214,00	153.716,00
102	SICILIA	BONO SALVATORE	BNOSVT36T04F061P	284.048,00	99.417,00	14 202,00	113.619,00
104	SICILIA	INGARGIOLA NICOLO' & C. SNC	00619510811	182.780,00	63.973,00	9.139,00	73.112,00
106	SICILIA	GANCITANO GIOVAN BATTISTA & F.LLI S.N.C.	00061940813	278.265,00	97.393,00	13.913,00	111.306,00
110	SICILIA	CARTOLINO ANTONINO	CRTNNN43M20F061X	49.657,00	17.380,00	2.483,00	19.863,00
111	SICILIA	LONIGROMAR S.N.C. DI LO NIGRO COSIMO & C.	01735130815	255.000,00	89.250,00	12.750,00	102.000,00
112	SICILIA	BONO PESCA S.N.C. DI BONO GIUSEPPE E MATTEO	02185408111	404.609,00	141 613,00	20.230,00	161.844,00
158	SICILIA	GIUSEPPE LISMA S.R.L.	01992360816	345.830,00	121.040,00	17.292,00	138.332,00
192	SICILIA	MEDINA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	02038910812	84.788,00	29.676,00	4.239,00	33.915,00
278	SICILIA	MARE S.R.L.	00621600816	62.062,00	21.722,00	3.103,00	24.825,00
280	SICILIA	LO PRESTI FRANCESCO E VINCENZO S.N.C.	00233850817	9.038,00	3.163,00	452,00	3.615,00
347	SICILIA	BALDASSANO ACCURSIO & MARGIOTTA SALVATORE S.N.C.	01512500842	37.185,00	13.015,00	1.859,00	14.874,00
349	SICILIA	ARENA PASQUALE	RNAPQL38C20F158C	33.316,00	11.661,00	1.666,00	13.326,00
354	SICILIA	COOP. TURISMO COI PESCATORI DELLA VALDEMONE A R.L.	02158380838	58.849,00	20.597,00	2.942,00	23.540,00
486	SICILIA	LA ROCCA ACCURSIO	LRCCRS46A24I533I	150.300,00	52.605,00	7.515,00	60.120,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
487	SICILIA	CATANZARO ANTONINO	CTNNNN60H18I533R	150.384,00	52.634,00	7.519,00	60.154,00
488	SICILIA	BENTIVEGNA FRANCESCO	BNTFNC63A01I533A	134.473,00	47.066,00	6.724,00	53.789,00
493	SICILIA	LICATINI GIUSEPPE & C. S.N.C.	01311670812	530.000,00	185.500,00	26.500,00	212.000,00
494	SICILIA	MARULLO GIOVANNI	MRLGNN62S22I533P	27.487,00	9.620,00	1.374,00	10.995,00
497	SICILIA	SUTERA ALFONSO	STRLNS52M08I533P	153.816,00	53.836,00	7.691,00	61.526,00
499	SICILIA	SOLDANO ANTONINO & C. S.N.C.	01787480845	152.852,00	53.498,00	7.643,00	61.141,00
45	SICILIA	F.LLI MARGIOTTA DI MARGIOTTA VITO & GIROLAMO S.N.C.	01494370818	100.320,00	35.112,00	5.016,00	40.128,00
113	SICILIA	CUSUMANO VITTORIO & C. S.N.C	01502590811	84.455,00	29.559,00	4.223,00	33.782,00
348	SICILIA	DIMINO VINCENZO	DMNVCN35T10I533H	48.288,00	16.901,00	2.414,00	19.315,00
431	SICILIA	F.LLI CAMPO DI CAMPO VITO & C. S.N.C.	00604620815	142.203,00	49.771,00	7.110,00	56.881,00
39	SICILIA	AZZURRA PESCA S.R.L.	01122750852	317.767,00	111.218,00	15.888,00	127.107,00
40	SICILIA	COINPESCA S.N.C. DI INGRANDE FRANCESCO E C.	01903500815	68.738,00	24.058,00	3.437,00	27.495,00
156	SICILIA	INGARGIOLA FRANCESCO & C. S.N.C.	00603220815	27.817,00	9.736,00	1.391,00	11.127,00
107	SICILIA	ANGILERI CALANDRINO GIACOMO & GIACALONE GASPARE S.N.C.	00644610818	179.032,00	62.661,00	8.952,00	71.613,00
(**) 42	SICILIA	F.LLI GIACALONE VITO E MATTEO S.N.C.	01774970816	338.714,00	38.601,94	5.514,56	44.116,50
		TOTALE REGIONE SICILIA		**11.418.955,00**	**3.916.686,94**	**559.527,56**	**4.476.213,50**

(**) **IL CONTRIBUTO CONCESSO AL PROGETTO N. 42 E' DI EURO 44.116,50 ANZICHE' DI 135.486,00 PER MANCANZA DI FONDI.**

ALLEGATO 5

Ammodernamento Ob1: Elenco nazionale idonei non ammessi a contributo

GLI IDONEI NON VENGONO AMMESSI A CONTRIBUTO PERCHE' GLI IMPORTI RESIDUI REGIONALI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI, IN FORZA DELL'ACCORDO MULTIREGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COOFINANZIATI DALLO SFOP NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI OPERATIVI DEL QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO DELL'OBIETTIVO 1 - 2000/2006.

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concedibile
468	CAMPANIA	DE.MO. PESCA S.A.S. DI DELLA MONICA PASQUALE & C.	03009110655	831.400,00	290.990,00	41.570,00	332.560,00
166	CAMPANIA	CASTELLANO DI CASTELLANO DOMENICO & C. S.N.C.	04005480639	317.200,00	111.020,00	15.860,00	126.880,00
5	CAMPANIA	RADANO ANGELO	RDNNGL58A11F479F	161.999,00	56.700,00	8.100,00	64.800,00
168	CAMPANIA	ARDITO GIUSEPPE	RDTGPP50L12B243R	366.845,00	128.396,00	18.342,00	146.738,00
219	CAMPANIA	PAPPALARDO SALVATORE ANIELLO	PPPSVT53M07C584V	739.600,00	258.860,00	36.980,00	295.840,00
387	CAMPANIA	FEDEMAR S.R.L.	03849030659	436.128,00	152.645,00	21.806,00	174.451,00
384	CAMPANIA	FRATELLI D'ALESSIO SNC	01279981219	560.129,00	196.045,00	28.006,00	224.052,00
427	CAMPANIA	ESPOSITO GIUSEPPE	SPSGPP58R07B476L	24.584,00	8.604,00	1.229,00	9.834,00
385	CAMPANIA	SOC. COOP. PESCATORI "LA TONNARA" A R.L.	00573050655	260.400,00	91.140,00	13.020,00	104.160,00
391	CAMPANIA	RAGONE ALFONSO	RGNLNS60T10H703P	20.115,00	7.040,00	1.006,00	8.046,00
426	CAMPANIA	NOVELLA CIRO	NVLCRI59M16H703U	10.931,00	3.826,00	547,00	4.372,00
117	CAMPANIA	RUGGIERO DOMENICO	RGGDNC67S06C726J	24.000,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00
122	CAMPANIA	PICCOLA SOC. COOP. "SS PIETRO E ANNA A RL"	03546120654	37.274,00	13.046,00	1.864,00	14.910,00
422	CAMPANIA	FIORILLO SALVATORE	FRLSVT58A17H703W	16.912,00	5.919,00	846,00	6.765,00
167	CAMPANIA	FULVIA DI PAPPALARDO LUIGI MATTEO & C. SAS	03698130659	422.793,00	147.978,00	21.140,00	169.117,00
51	CAMPANIA	FASOLINO AMERIGO	FSLMRG70L13H703R	11.620,00	4.067,00	581,00	4.648,00
380	CAMPANIA	SALZANO ANNA	SLZNNA43A70H703B	44.760,00	15.666,00	2.238,00	17.904,00
383	CAMPANIA	MASSIMINO SALVATORE	MSSSVT57E05L860S	12.801,00	4.480,00	640,00	5.120,00
424	CAMPANIA	SOC. COOP. PESCATORI "CALA BIANCA" A R.L.	03557690652	42.336,00	14.818,00	2.117,00	16.934,00

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammissibile	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concedibile
392	CAMPANIA	GIORDANO AGNELLO	GRDGLL25A22C584G	10.304,00	3.606,00	515,00	4.122,00
151	CAMPANIA	ITALFISH S.R.L.	00813500675	620.785,00	217.275,00	31.039,00	248.314,00
390	CAMPANIA	MASSIMINO VINCENZO	MSSVCN53L30L860S	12.907,00	4.517,00	645,00	5.163,00
378	CAMPANIA	CONSIGLIO MICHELE	03868320656	45.304,00	15.856,00	2.265,00	18.122,00
382	CAMPANIA	AVALLONE LUCIO	VLLLCU71P02L860U	24.000,00	8.400,00	1.200,00	9.600,00
388	CAMPANIA	GIORDANO DOMENICO	GRDDNC61D07C584G	24.920,00	8.722,00	1.246,00	9.968,00
379	CAMPANIA	CAPUANO FERDINANDO	CPNFDN64L11H703Q	12.395,00	4.338,00	620,00	4.958,00
204	CAMPANIA	COOP. PESCATORI LA SALERNITANA S.R.L.	02530690656	87.853,00	30.749,00	4.393,00	35.141,00
377	CAMPANIA	DE LUCCI CIRO	DLCCRI57H09H703A	18.144,00	6.350,00	907,00	7.258,00
312	CAMPANIA	DI LUCCIA GIANLUCA & DI LUCCIA GIUSEPPE	02598320659	110.984,00	38.844,00	5.549,00	44.394,00
119	CAMPANIA	LAMOGLIE MARIO	LMGMRA39P27I253K	24.976,00	8.742,00	1.249,00	9.990,00
120	CAMPANIA	CROCCIA VITTORIO	CRCVTR58B07I253M	24.976,00	8.742,00	1.249,00	9.990,00
152	CAMPANIA	ITALFISH S.R.L.	00813500675	181.830,00	63.640,00	9.092,00	72.732,00
116	CAMPANIA	MALZONE ALFONSO	MLZLNS42A29F479W	39.984,00	13.994,00	1.999,00	15.994,00
381	CAMPANIA	FIORILLO CIRO	FRLCRI71T03H703S	12.236,00	4.283,00	612,00	4.894,00
397	CAMPANIA	FIORILLO GIUSEPPE	FRLGPP36D13A460Y	11.542,00	4.040,00	577,00	4.617,00
124	CAMPANIA	MOGAVERO SERGIO	MGVSRG62B28H703L	11.208,00	3.923,00	560,00	4.483,00
393	CAMPANIA	BRACCIANTE GAETANO	BRCGTN53E28H703C	10.080,00	3.528,00	504,00	4.032,00
394	CAMPANIA	AVALLONE GIUSEPPE	VLLGPP53D11L860G	12.656,00	4.430,00	633,00	5.062,00
98	SICILIA	F.LLI CAMPO DI CAMPO VITO & C. S.N.C.	00604620815	358.907,00	125.617,00	17.945,00	143.563,00
			TOTALE NAZIONALE	**5.997.818,00**	**2.099.236,00**	**299.891,00**	**2.399.128,00**

ALLEGATO 6

Nuove Costruzioni FO - Elenco idonei per regione ammessi a contributo

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
106	Abruzzo	Di Giovanni Antonio	01394160681	264.000,00	39.600,00	66.000,00	105.600,00
44	Abruzzo	Mazza Antonio & C. s.n.c.	01131040683	659.600,00	98.940,00	164.900,00	263.840,00
		TOTALE REGIONE ABRUZZO		**923.600,00**	**138.540,00**	**230.900,00**	**369.440,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
15	Emilia R.	De rubeis e Calderoni SNC	02346730407	718.400,00	107.760,00	179.600,00	287.360,00
		TOTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA		**718.400,00**	**107.760,00**	**179.600,00**	**287.360,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
57	Lazio	GUIDOTTI DOMENICO	03732131002	264.000,00	39.600,00	66.000,00	105.600,00
80	Lazio	SPINA SALVATORE E SCOGNAMIGLIO MARIA SNC	01429861006	525.200,00	78.780,00	131.300,00	210.080,00
		TOTALE REGIONE LAZIO		**789.200,00**	**118.380,00**	**197.300,00**	**315.680,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
97	Liguria	Piergiovanni Isabella S.n.c.	01153920085	180.000,00	27.000,00	45.000,00	72.000,00
92	Liguria	Arecchi Umberto	RCCMRT41R15Z112T	48.000,00	7.200,00	12.000,00	19.200,00
52	Liguria	Airseo Piccola Soc. Coop. A.R.L	01242740999	70.000,00	10.500,00	17.500,00	28.000,00
90	Liguria	De Tullio Damiano e Porta snc	00807590090	344.000,00	51.600,00	86.000,00	137.600,00
		TOTALE REGIONE LIGURIA		**642.000,00**	**96.300,00**	**160.500,00**	**256.800,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
28	Marche	Caldaroni Luigi e C.	00920950425	836.000,00	125.400,00	209.000,00	334.400,00
23	Marche	Emili Pierino E C snc	80001280421	600.800,00	90.120,00	150.200,00	240.320,00
			TOTALE REGIONE MARCHE	**1.436.800,00**	**215.520,00**	**359.200,00**	**574.720,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
79	Toscana	MA.RI.DA. SRL	01208560530	224.000,00	33.600,00	56.000,00	89.600,00
81	Toscana	SPIDY PICCOLA SOCIETA' COOP. A RL	01169490537	114.000,00	17.100,00	28.500,00	45.600,00
17	Toscana	Di Biase Nadia	00881030530	284.000,00	42.600,00	71.000,00	113.600,00
			TOTALE REGIONE TOSCANA	**622.000,00**	**93.300,00**	**155.500,00**	**248.800,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
72	Veneto	DEI ROSSI ALESSANDRO	03367430273	92.000,00	13.800,00	23.000,00	36.800,00
71	Veneto	NALIN REMIGIO & C.	01013520299	202.000,00	30.300,00	50.500,00	80.800,00
			TOTALE REGIONE VENETO	**294.000,00**	**44.100,00**	**73.500,00**	**117.600,00**

ALLEGATO 7

Nuove costruzioni FO - Elenco Nazionale idonei ammessi a contributo

N° prog.	Regione	Beneficiario	CF_o_PIVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totael contributo concesso
22	Marche	Caselli Giacomo & C.	01159180429	928.400,00	139.260,00	232.100,00	371.360,00
20	Marche	Paoletti Luciano & c.	01269750426	861.200,00	129.180,00	215.300,00	344.480,00
53	Liguria	Gandolfo Giuseppe	GNDGPP53L12I693U	360.423,00	54.063,00	90.106,00	144.169,00
93	Liguria	Nettuno Picc. Soc. Coop. A.R.L.	01134410115	399.200,00	59.880,00	99.800,00	159.680,00
62	Abruzzo	Antares di Ferentino Nicolino & C. SAS	00079800678	886.400,00	132.960,00	221.600,00	354.560,00
			TOTALE NAZIONALE	**3.435.623,00**	**515.343,00**	**858.906,00**	**1.374.249,00**

ALLEGATO 8

Nuove Costruzioni Ob1 - Elenco idonei per regione ammessi a contributo

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
101	Campania	Manfredi Gennaro	MNFGNR49D25H072R	202.000,00	70.700,00	10.100,00	80.800,00
			REGIONE CAMPANIA	**202.000,00**	**70.700,00**	**10.100,00**	**80.800,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
102	Puglia	Marino Francesco	03024680755	202.000,00	70.700,00	10.100,00	80.800,00
14	Puglia	Soc. Coop. Santa Lucia I	03087010710	92.000,00	32.200,00	4.600,00	36.800,00
13	Puglia	Croce Rosa	02239670710	237.138,00	82.998,00	11.857,00	94.855,00
			REGIONE PUGLIA	**531.138,00**	**185.898,00**	**26.557,00**	**212.455,00**

n° prog.	Regione	Beneficiario	CF o P.IVA	Spesa ammessa	Contributo UE	Contributo nazionale	Totale contributo concesso
46	Sicilia	Blue Fin di Ciavaglia Sergio & C. s.n.c.	00209910411	202.000,00	70.700,00	10.100,00	80.800,00
94	Sicilia	Levante di Margiotta Rosario & C. S.N.C.	01948060817	1.263.200,00	442.120,00	63.160,00	505.280,00
99	Sicilia	Ligny Pesca S.r.l.	02011030810	2.260.000,00	791.000,00	113.000,00	904.000,00
8	Sicilia	Gipear Pesca SNC	01526100811	1.176.800,00	411.880,00	58.840,00	470.720,00
77	Sicilia	Ferro Lorenzo	00233580810	1.149.800,00	402.430,00	57.490,00	459.920,00
(*)108	Sicilia	Adamo Santo e Vito S.N.C.	01977630811	1.214.600,00	331.713,20	47.387,60	379.100,80
			REGIONE SICILIA	**7.266.400,00**	**2.449.843,20**	**349.977,60**	**2.799.820,80**

(*) IL CONTRIBUTO CONCESSO AL PROGETTO N. 108 A VALERE SUI FONDI DELL'ANNO 2003 E' DI EURO 379.100,80.

03A04376

DECRETO 3 marzo 2003.

Iscrizione di varietà di mais nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Mais.

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007999	Mogana	300	HS	Panam France SARL - Francia
007998	Montreal	200	HS	Verneuil Recherche (F)
008262	Goldclaudia	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008264	Goldalbert	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008267	Goldleo	200	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008020	Sugasta	300	HS	Stefanoni Clara
008021	Sluzza	300	HS	Stefanoni Clara
008258	Goldoriane	300	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008257	Goldelina	300	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008259	Goldsuzy	300	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008008	Scaila	400	HS	Stefanoni Clara
008276	Goldbrando	400	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008284	Goldmarian	400	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008283	Goldjulia	400	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
007895	Virtuoz	500	HS	Agrinova «Engelotte» - Francia e Dairyland Seed Co. - USA
008127	Rodellar	500	HS	Euralis Genetique - Francia
008274	Goldsander	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008273	Goldwest	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008272	Goldextra	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008281	Goldexel	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008280	Goldyork	500	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008292	Goldelfia	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008291	Goldiego	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008288	Goldenver	600	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008278	Goldmatrix	700	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA
008285	Goldfenix	700	HS	Golden Harvest/J.C. Robinson - USA

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A04891

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 marzo 2003.

Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nell'isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 17 gennaio 2003, n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli i ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 24 gennaio 2003, n. 17, con la quale si è ritenuto necessario, di concerto con le altre amministrazioni isolane, integrare l'art. 5 della proposta di regolamentazione al trasporto marittimo già approvata con delibera di giunta comunale n. 15 del 17 gennaio 2003 ed in particolare per quanto concerne la sanzione a carico dei trasgressori;

Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 8 gennaio 2003, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 10 gennaio 2003, n. 9, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione commissariale del comune di Forio in data 21 gennaio 2003, n. 17, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 17 gennaio 2003, n. 7, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 26 febbraio 2003, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, datata 20 febbraio 2003, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sulle isole di Ischia e di Procida a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 25 febbraio 2003 con la quale si conferma il parere favorevole espresso nello scorso anno al divieto di circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;

Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. III - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sez. I - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 12 aprile 2003 al 30 settembre 2003 sono vietati il trasporto e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

D e r o g h e

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t, limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive, tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità;

g) autoveicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo autoveicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per quindici giorni in un albergo dei comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana dei suddetti comuni.

Art. 4.

S a n z i o n i

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,00 a € 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola.

Art. 6.

V i g i l a n z a

Il prefetto di Napoli e le competenti autorità portuali, ognuno per la parte di propria competenza sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 marzo 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 233

03A04884

DECRETO 27 marzo 2003.

Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nell'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 13 gennaio 2003, n. 4, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la deliberazione commissariale dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e Procida n. 3 del 20 febbraio 2003 concernente

il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune di Procida;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 25 febbraio 2003 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;

Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

D i v i e t o

Dal 12 aprile 2003 al 30 settembre 2003 sono vietati il trasporto e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.

Art. 2.

Autorizzazione in deroga

Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al punto *a)*;

c) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'Amministrazione provinciale di Napoli;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;

f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

S a n z i o n i

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5.

V i g i l a n z a

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 marzo 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 235

03A04885

DECRETO 27 marzo 2003.

Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nell'isola di Capri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso

movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 30 dicembre 2002, n. 379, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri, compresi i veicoli appartenenti a proprietari di seconda casa;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 10 gennaio 2003, n. 9, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 18 dicembre 2002, n. 054, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri, esclusi i veicoli appartenenti ai proprietari di seconda casa limitatamente al comune di Anacapri;

Vista la nota della prefettura di Napoli del 25 febbraio 2003 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, con ordinanza, registro generale n. 3195/1999 e 37967/1999, accoglieva il ricorso del comune di Anacapri, riconoscendo valide le motivazioni per la deroga al divieto «in riferimento ai soggetti che, sebbene non residenti, sono proprietari di seconde case nel territorio comunale in quanto facenti parte della popolazione stabile»;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 12 aprile 2003 al 31 ottobre 2003 e dal 20 dicembre 2003 al 7 gennaio 2004, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso gli aeroporti condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Capri o di Anacapri;

f) autoveicoli di proprietà dell'Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 marzo 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 234

03A04886

DECRETO 27 marzo 2003.

Limitazione afflusso e circolazione dei veicoli a motore nelle isole di Giglio e Giannutri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'Isola del Giglio (Grosseto) in data 30 gennaio 2003, n. 7, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si richiedeva alla prefettura di Grosseto l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 12 aprile 2003 al 31 agosto 2003, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'Isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa. Dal 28 luglio 2003 al 22 agosto 2003 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'Isola del Giglio.

Art. 2.

Divieto

Dal 12 aprile 2003 al 31 agosto 2003 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 3.

Deroghe

Per l'Isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quattro giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolare vigente sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio.

Art. 4.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'Isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Grosseto è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 marzo 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 232

03A04887

DECRETO 2 aprile 2003.

Procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visti i decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 93 e 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione rispettivamente delle direttive 97/23/CE e 99/361/CE, 2001/2/CE e 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della Unione europea, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 maggio 1997, 28 settembre 1999, 3 maggio 2001 e 21 dicembre 2001 di attuazione rispettivamente delle direttive 96/88/CE, 99/47/CE, 2000/61/CE e 2001/7/CE che adeguano al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Tenuto conto che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto del 7 febbraio 2001 «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione» ha stabilito i criteri per la designazione degli organismi da abilitare alla certificazione dei prodotti ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Considerato che il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 prevede che il Dipartimento dei trasporti terrestri proceda alla designazione di organismi notificati ed autorizzati a svolgere le attività previste agli articoli 8 e 9 del sopra citato decreto ed individua i criteri minimi per la loro designazione;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 23, stabilisce i requisiti e le procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati che operano nell'ambito loro attribuito dagli articoli 8 e 9 del sopra citato decreto legislativo per le diverse categorie di attrezzature a pressione trasportabili.

Art. 2.

Designazione degli organismi

1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri designa gli organismi notificati ed autorizzati che ne fanno richiesta e che risultano in possesso dei prescritti requisiti per l'effettuazione delle attività previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. La designazione ha validità temporale di tre anni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento.

2. I richiedenti, se soggetti di diritto privato, devono essere iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 e devono essere forniti di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del codice civile, per un massimale di 3,5 milioni di euro.

3. Il titolare dell'impresa individuale che chiede la designazione deve possedere i seguenti requisiti personali e professionali:

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Unione europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Unione europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

c) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

d) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

e) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.

4. Nel caso di società, i requisiti di cui al comma 3, devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Art. 3.

Requisiti degli organismi notificati

1. Gli organismi richiedenti la designazione di notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 all'atto della presentazione della richiesta, fermo restando i rispettivi requisiti stabiliti dagli allegati I, II del medesimo decreto legislativo, devono possedere i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con il settore o i settori di competenza per cui è stata presentata specifica richiesta:

a) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa, che oltre a rispondere ai criteri generali previsti per gli organismi di certificazione di prodotti come indicati nella norma europea UNI CEI EN 45011, sia adeguata all'esercizio dell'attività per cui si richiede l'autorizzazione;

b) personale in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e amministrative, con le qualifiche e specificità riportate nel successivo art. 5, che risulti da dettagliato organigramma;

c) locali ed uffici destinati allo svolgimento delle attività di cui alla richiesta, nonché eventuali laboratori, propri o convenzionati, in conformità a quanto disposto al successivo art. 6, con specificazione dell'eventuale loro dislocazione sul territorio;

d) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento dell'attività di certificazione, di esami e prove,

compatibili con i settori per i quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza di alcune di tali attrezzature, l'organismo deve dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne, così come specificato al successivo art. 6. In ogni caso i laboratori di esami e prove devono essere strutturati ed operare in conformità alla norma UNI CEI EN 45001;

e) manuale di qualità conforme alla norma UNI CEI EN 45011, contenente, tra l'altro, la specifica sezione attinente le procedure, la strumentazione, le attrezzature e i sistemi operativi con esplicito riferimento alle categorie di attrezzature a pressione oggetto della richiesta di autorizzazione;

f) una regolamentazione interna che definisca l'*iter* procedurale tecnico e amministrativo per il rilascio delle attestazioni e certificati CE, con riferimento ai settori di competenza;

g) ove l'organismo intenda svolgere attività inerenti il campo delle giunzioni, dovrà dimostrare di operare secondo i criteri generali di qualificazione del proprio personale, previsti dalla norma UNI CEI EN 45013. Ove infine, l'organismo intenda operare anche nel campo della certificazione di qualità, secondo la normativa UNI EN ISO 9002, dovrà produrre un manuale di qualità secondo la norma UNI CEI EN 45012.

Art. 4.

Requisiti degli organismi autorizzati

1. Gli organismi richiedenti la designazione di autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 all'atto della presentazione della richiesta, fermo restando i rispettivi requisiti stabiliti dagli allegati I e III del medesimo decreto legislativo, devono possedere i seguenti requisiti essenziali minimi correlati con il settore o i settori di competenza per cui è stata presentata specifica richiesta:

a) una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che sia adeguata all'esercizio dell'attività per cui si richiede la designazione;

b) personale in numero sufficiente per espletare adeguatamente le mansioni tecniche e amministrative, con le qualifiche e specificità riportate nel successivo art. 5, che risulti da dettagliato organigramma;

c) locali ed uffici destinati allo svolgimento delle attività di cui alla richiesta, nonché eventuali laboratori, propri o convenzionati, in conformità a quanto disposto al successivo art. 6;

d) macchinari ed attrezzature occorrenti all'espletamento dell'attività di esame e prove, compatibili con i settori per i quali si richiede l'autorizzazione. In mancanza di alcune di tali attrezzature, l'organismo dovrà dimostrare di aver stipulato convenzioni con laboratori o strutture esterne, così come specificato al successivo art. 6. In ogni caso i laboratori di esami e prove devono essere strutturati ed operare in conformità alla norma UNI CEI EN 45001;

e) manuale di qualità contenente, tra l'altro, la specifica sezione attinente le procedure, la strumentazione, le attrezzature e i sistemi operativi con esplicito riferimento alle categorie di attrezzature a pressione oggetto della richiesta di designazione.

Art. 5.

Personale tecnico degli organismi

1. Il personale con rapporto di lavoro dipendente operante negli organismi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere qualificato in relazione alla specifica attività richiesta nell'istanza di designazione. In ogni caso gli organismi notificati devono riferirsi, nella scelta e qualificazione del proprio personale, ai criteri generali di cui alla norma UNI CEI EN 45013, nonché alla norma EN 719, per il personale operante nel settore delle saldature e alla norma EN 743, per quello addetto alle prove non distruttive in relazione ai vari livelli di competenza.

2. In relazione ai vari settori previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, il personale preposto alle varie attività deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

i) diploma di laurea in ingegneria con almeno tre anni di esperienza acquisita nel relativo settore, ovvero diploma di istituto tecnico industriale o per geometra con almeno cinque anni di esperienza nel relativo settore, per il personale preposto all'esame e valutazione di conformità del progetto di attrezzature a pressione trasportabili;

ii) diploma di laurea in ingegneria con almeno due anni di esperienza nel relativo settore o diploma di istituto tecnico industriale o per geometra con almeno tre anni di esperienza nel relativo settore, per il personale preposto alle verifiche, prove e ispezioni;

iii) diploma di istituto tecnico industriale o per geometra con adeguata esperienza nella tecnologia produttiva delle attrezzature a pressione trasportabili, e almeno due anni di esperienza in una organizzazione di certificazione di qualità, per il personale addetto alla valutazione dei sistemi di qualità del fabbricante.

3. Il personale che svolge attività di collaborazione, in via esclusiva, oltre ai requisiti indicati al comma 1, deve possedere un'esperienza professionale specifica, comprovata da almeno cinque anni di attività di verifiche e prove, nel settore di competenza.

Art. 6.

Ricorso da parte degli organismi a strutture esterne

1. Nel caso in cui gli organismi notificati e autorizzati facciano ricorso a strutture esterne, limitatamente ad esami o prove complementari o specifiche, o particolari, deve essere stipulato apposito contratto, nelle forme di legge, con strutture esterne di riconosciuta competenza professionale nel settore.

Art. 7.

Procedure per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati

1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, quale autorità competente ai sensi dell'art. 2 lettera *f)* del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 a seguito di specifica richiesta, verificato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, avvalendosi della commissione di cui al successivo art. 9, provvede alla designazione degli organismi richiedenti;

2. Il Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici provvede altresì a notifi-

care agli organismi il numero di identificazione assegnato preventivamente dalla Commissione europea. L'elenco degli organismi notificati, il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. I richiedenti alla domanda di designazione devono allegare i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto costitutivo per i soggetti di diritto pubblico;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

d) specificazione del settore di competenza con indicazione dettagliata delle procedure di valutazione della conformità;

e) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonché dei laboratori di prova nella disponibilità dell'organismo;

f) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;

g) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie alla effettuazione di esami, prove ed indagini occorrenti alla certificazione;

h) manuale di qualità relativo alle specifiche sezioni attinenti l'attività da svolgere, in applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 8.

Organismi abilitati alla certificazione dei prodotti ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione

1. Gli organismi abilitati dal Ministero delle attività produttive alla certificazione dei prodotti ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione sono designati a richiesta quali organismi notificati a svolgere le attività previste dall'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 relativamente alle corrispondenti categorie di attrezzature.

2. La designazione ai sensi dall'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 non può essere di durata superiore a quella di cui l'organismo richiedente è in possesso ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

3. Alla richiesta di designazione l'organismo deve allegare copia del decreto di autorizzazione nonché dimostrare una ulteriore copertura assicurativa per un importo non inferiore a 3,5 milioni di euro.

4. Gli organismi notificati ai sensi del presente articolo soggiacciono a tutte le disposizioni del presente decreto con particolare riferimento alle ispezioni iniziali e periodiche.

Art. 9.

Commissione per la valutazione dei requisiti di idoneità necessari per la designazione degli organismi notificati ed autorizzati

1. È istituita, presso la Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, una commissione per la valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali degli organismi notificati ed autorizzati, col compito di eseguire le verifiche iniziali e le ispezioni.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal Direttore generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ed è composta da un dirigente tecnico con funzioni di presidente, da due funzionari tecnici o da un funzionario tecnico ed uno amministrativo con qualifiche non inferiori rispettivamente ad ingegnere coordinatore e direttore coordinatore, nonché da un funzionario tecnico con qualifica non inferiore a ingegnere o funzionario tecnico, con funzioni di segretario. Per ciascuna funzione sono previsti i corrispondenti supplenti.

3. Il presidente, i membri, il segretario ed i relativi supplenti appartengono alla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

4. La commissione può chiedere pareri alle seguenti commissioni istituite presso il Dipartimento dei trasporti terrestri:

a) commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, istituita con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

b) commissione per l'accreditamento di organizzazioni od enti, istituita con decreto ministeriale 15 maggio 1997.

Art. 10.

Verifiche iniziali ed ispezioni agli organismi notificati ed autorizzati

1. Nel corso delle verifiche iniziali e delle ispezioni di ciascun organismo, la commissione di cui al precedente articolo verifica la sussistenza o la permanenza dei requisiti previsti negli allegati I, II o III al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 e di quelli previsti nel presente decreto, nonché il corretto funzionamento degli impianti, delle attrezzature e delle strumentazioni ed il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche e procedurali impartite dalla Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

2. Sono a carico degli organismi gli oneri relativi alle verifiche iniziali ed alle ispezioni periodiche, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 11

Misure di salvaguardia dell'Amministrazione

1. Nel caso in cui, nel corso delle ispezioni, si accerti che sono venuti meno, in tutto o in parte, i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, che le attrezzature e le strumentazioni non siano state periodicamente sottoposte ai controlli prescritti, non siano tenute in condizione di normale efficienza o non siano correttamente funzionanti, che le operazioni tecniche siano effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, l'organismo incorre nella diffida per i casi di minore gravità, nella sospensione dell'attività da quindici giorni a sei mesi per i casi di maggiore gravità o quando sia stata in precedenza inflitta la diffida, nella revoca della designazione nei casi di reiterate gravi violazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A04684

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 ottobre 2002.

Studi di fattibilità e loro sviluppo progettuale. (Deliberazione n. 89/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) che, all'art. 14, dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di programmi triennali, definiti momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni, predisposti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)* della medesima legge;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che, all'art. 1, al dichiarato fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici istituisce, presso la Cassa depositi e prestiti, il fondo rotativo per la progettualità che anticipa a regioni ed enti locali le spese occorrenti per il finanziamento, tra l'altro, di studi di fattibilità;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, all'art. 11, come modificato dall'art. 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istituisce il «fondo per la progettazione» per il finanziamento, a fondo perduto, della progettazione di opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti sovraregionali da esse vigilati;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per le aree depresse;

Vista la citata legge n. 144/1999, che, all'art. 4, individua lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a 20 miliardi di lire quale strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, all'art. 54, istituisce un fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 202, recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo Comitato attribuiva 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire), a carico degli stanziamenti della legge n. 208/1998, alle intese istituzionali di programma per la realizzazione di interventi infrastrutturali e, nel limite massimo del 3% di detto importo, per il finanziamento del 50% di studi di fattibilità;

Viste le delibere 30 giugno 1999, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/1999), e 6 agosto 1999, n. 135 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242/1999), con le quali questo Comitato ha proceduto all'ammissione a finanziamento degli studi di fattibilità come sopra selezionati ed ha formulato direttive sui contenuti, indicando in apposito allegato (all. *B*) i requisiti che i medesimi debbono presentare;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), e 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse per le aree depresse recate, rispettivamente, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, e 28 dicembre 2001, n. 448;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2002), riguardante modalità di approvazione degli studi di fattibilità;

Vista la propria delibera 2 agosto 2002, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2002), con la quale, fra l'altro, viene affidata a Sviluppo Italia l'attività di advisor e di supporto tecnico alle amministrazioni centrali, alle regioni e alle province autonome nella fase attuativa degli studi di fattibilità, a partire da quelli già conclusi;

Considerato che la normativa sopra richiamata, nel processo di razionalizzazione della spesa per investimenti pubblici, conferisce specifica rilevanza agli studi di fattibilità e mira ad assecondare l'attivazione della fase di progettazione;

Preso atto che il Ministero per i beni e le attività culturali ha espressamente indicato nelle linee programmatiche già inviate a questo Comitato la traduzione degli studi di fattibilità in progettazione come una delle priorità per l'attivazione di risorse per assistenza tecnica di cui al punto 4.4. della delibera n. 36/2002;

Preso atto della relazione dell'Unità di valutazione degli investimenti pubblici sugli esiti della tornata di studi di fattibilità finanziati da questo Comitato con le citate delibere numeri 106/99 e 135/99, relazione nella quale si individuano alcuni possibili interventi volti a valorizzare i risultati degli studi di fattibilità già conclusi ed a promuovere la qualità degli studi futuri;

Delibera:

1. *Traduzione degli studi di fattibilità in progettazione di opere.*

1.1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze attiva le misure necessarie per promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi oggetto degli studi di fattibilità di

cui alle delibere numeri 106/99 e 135/99, che si siano conclusi con una valutazione positiva circa la convenienza degli interventi analizzati.

A tal fine individua, di concerto con le Amministrazioni competenti e secondo la procedura descritta nell'allegato alla presente delibera, gli studi di fattibilità sui quali avviare attività di supporto tecnico alla traduzione progettuale dei risultati degli studi stessi.

1.2. In attuazione delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni della delibera n. 62/2002, il servizio di supporto tecnico alle amministrazioni competenti è affidato a Sviluppo Italia S.p.a.

1.3. Il programma operativo concernente lo sviluppo progettuale degli studi di fattibilità che Sviluppo Italia presenterà al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione per l'approvazione, ai sensi del punto 2 della citata delibera n. 62/2002, individuerà anche le modalità tecniche e organizzative di realizzazione delle attività, le risorse tecnico-professionali attivate ed il costo complessivo previsto.

1.4. L'esercizio dei compiti di indirizzo, coordinamento e verifica in corso di attuazione dell'attività di Sviluppo Italia di cui al programma citato al punto precedente è attuato dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

1.5. Il Ministero per i beni e le attività culturali potrà avviare, in coordinamento con l'azione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, un programma di accompagnamento alla progettazione, con riferimento specifico agli studi di fattibilità per i quali il Ministero è Amministrazione proponente, finanziandolo con risorse per l'assistenza tecnica di cui al punto 4.4 della delibera n. 36/2002 di questo Comitato.

1.6. In sede di stipula o di aggiornamento degli accordi di programma quadro con cui vengono programmate le risorse di cui alle delibere numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000, 48/2001 e 36/2002, le amministrazioni proponenti riporteranno le indicazioni sull'impiego, ai fini dell'individuazione delle opere proposte a finanziamento, dei risultati degli studi di fattibilità di cui alle delibere numeri 106/1999 e 135/1999, pertinenti al settore d'investimento inerente agli accordi in esame.

2. *Banca dati degli studi di fattibilità e indirizzi per migliorare le modalità di impostazione, attuazione e valutazione degli studi di fattibilità.*

2.1. Nel quadro delle attività della «rete» dei nuclei di valutazione e verifica di cui alla legge n. 144/1999, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione avvia le seguenti iniziative, affidandone il coordinamento all'Unità di valutazione degli investimenti pubblici:

a) impostazione, entro il 30 giugno 2003, di una «banca dati» degli studi di fattibilità, a partire dagli studi finanziati ex delibera n. 70/1998;

b) predisposizione, entro il 30 giugno 2003, di un documento di indirizzi tecnici, procedurali, organizzativi e metodologici per l'impostazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione degli studi di fattibilità, con la finalità di promuovere la qualità di futuri studi di fattibilità e di accrescere il loro utilizzo quale strumento in grado di migliorare qualità e tempestività degli investimenti pubblici.

Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze riferirà, entro il 31 marzo 2003, a questo Comitato sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti.

2.2. Per le finalità di cui al precedente punto 2.1 possono essere utilizzate, di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse di cui alla delibera n. 36/2002 destinate alla modernizzazione della Pubblica amministrazione.

Roma, 24 ottobre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 213

ALLEGATO *A*

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera le amministrazioni proponenti studi di fattibilità finanziati ai sensi della delibera n. 70/1998, dovranno:

a) inviare alla Segreteria del CIPE ed all'Unità di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL) un riepilogo della situazione degli studi di propria competenza, indicando lo stato di avanzamento di ciascuno studio (in corso di elaborazione, consegnato, certificato ai sensi della delibera 28 marzo 2002 n. 11, punto 1.1), e gli eventuali sbocchi progettuali previsti per le opere individuate dallo studio. Il riepilogo verrà redatto seguendo un modello di rilevazione che l'UVAL trasmetterà in tempo utile alle amministrazioni interessate;

b) completare la trasmissione, alla Segreteria del CIPE, della documentazione di cui al punto 1.2 della predetta delibera n. 11/2002. Degli studi certificati verrà inviata copia completa (in supporto magnetico o cartaceo) all'UVAL.

2. Fatta salva la possibilità di segnalare, da parte delle Amministrazioni competenti, i casi nei quali sussistano difficoltà rilevanti di ultimazione o di certificazione dello studio o di trasmissione della documentazione, del mancato adempimento di quanto previsto al punto 1*b)* si terrà conto in sede di assegnazione di eventuali fondi per il co-finanziamento di nuovi studi di fattibilità a valere sulle risorse per le aree depresse.

3. Sulla base della documentazione di cui al punto 1 *a)* e 1 *b)*, il Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS), avvalendosi del supporto tecnico di Sviluppo Italia, identifica, in base a criteri di qualità e tenendo conto dell'eventuale ordine di priontà espresso dalle amministrazioni proponenti, un primo elenco di studi di fattibilità ai quali dare il supporto tecnico di cui al punto 1.2 del testo della presente delibera, e ne informa le amministrazioni competenti.

4. Le amministrazioni competenti possono richiedere, entro trenta giorni dalla data della comunicazione del DPS, modifiche e revisioni dell'elenco di studi di cui al punto 3. Ove necessario, tali modifiche potranno essere concordate anche attraverso incontri tecnici con il DPS e Sviluppo Italia.

03A04890

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Edilizia scolastica: integrazioni del programma approvato con delibera n. 89 del 26 giugno 1996. (Deliberazione n. 101/02).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che, all'art. 4, comma 1, autorizzava il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, entro i limiti specificati nella norma stessa, per il finanziamento di grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 1996, n. 286, che prevedeva potessero essere utilizzate le somme derivanti dai mutui di cui sopra, entro l'importo di 200 miliardi di lire (103,29 Meuro), per il finanziamento di un programma di interventi di edilizia scolastica;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, che ha riprodotto i contenuti del citato art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 286/1996;

Vista la delibera 26 giugno 1996, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 204/1996), con la quale questo Comitato, su proposta dell'allora Ministro della pubblica istruzione, ha approvato il programma di cui sopra, demandando all'amministrazione di settore la puntuale determinazione della quota di mutuo da assegnare a ciascun intervento, nell'ambito dell'importo indicato in delibera quale limite massimo all'assegnazione, e prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo delle economie realizzate in fase di aggiudicazione dei lavori e delle eventuali altre disponibilità per il finanziamento di un programma integrativo predisposto dalla citata amministrazione, sentite le regioni interessate, e da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Viste le delibere 18 dicembre 1997, n. 258 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59/1998), 9 giugno 1999, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/1999), e 4 agosto 2000, n. 72 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2000), con le quali questo Comitato, su proposta dell'allora Ministro della pubblica istruzione, ha approvato variazioni ed integrazioni al programma di cui sopra;

Vista la nota n. 3609 del 15 novembre 2002, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base di appositi atti deliberativi delle regioni Campania e Calabria e in relazione al parere favorevole espresso dagli enti locali interessati e dagli organi scolastici periferici, propone modifiche ed integrazioni al programma di interventi approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 89/1996;

Delibera:

1. Provincia di Benevento: le economie realizzate dall'amministrazione provinciale a seguito dell'ultimazione dei lavori di adeguamento del liceo scientifico «Rummo» nel capoluogo, ammontanti a 77.971,44 euro (150.973.747 lire) sono così ripartite:

75.423,74 euro sono destinati all'istituto tecnico industriale «Bosco Lucarelli» di Benevento per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza;

2.547,70 euro sono destinati all'istituto tecnico commerciale amm.vo «S. Rampone» di Circello (Benevento) per lavori di completamento.

2. Comune di Catanzaro: la somma di 41.264,90 euro (79.900.000 lire), già finalizzata alla struttura scolastica «Frasso» attualmente chiusa perchè inagibile, è destinata alla ristrutturazione dei servizi igienici della scuola media «Todaro».

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 2 aprile 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 224

03A04889

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 13 marzo 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli obiettivi e sul programma di formazione continua per l'anno 2003, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, che prevede che l'attività di formazione continua comprenda l'aggiornamento professionale e la formazione perma-

nente, per il miglioramento dell'efficacia, efficienza e appropriatezza dell'assistenza erogata dal Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione della Commissione nazionale per la formazione continua, cui è affidato il compito di definire, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, nonché gli ordini ed i collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di carattere nazionale, con particolare riferimento all'elaborazione, diffusione, e adozione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici; e che dispone inoltre che la suddetta Commissione deve anche definire i crediti formativi, indirizzi per l'organizzazione di programmi, criteri e strumenti di valutazione delle esperienze formative di «Educazione continua in medicina», nonché i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, soggetti pubblici e privati e verificarne la sussistenza;

Rilevato che l'attività di formazione continua di che trattasi, rientra nella materia «Tutela della salute» affidata alla potestà legislativa concorrente delle regioni, secondo le modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'Accordo sancito da questa Conferenza il 20 dicembre 2001 (repertorio atti n. 1358) tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sugli obiettivi di formazione continua di interesse nazionale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con il quale, al fine di assicurare una leale e produttiva collaborazione nelle materie di comune interesse, soprattutto nella fase di transizione verso la compiuta attuazione del nuovo impianto costituzionale, si convenne, tra l'altro (punto 3), che l'accordo diventasse lo strumento per assumere decisioni relative ad aspetti e criteri sia generali che di carattere prescrittorio del programma ECM;

Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della salute l'11 dicembre 2002;

Considerato che, in sede tecnica l'8 gennaio 2003, i rappresentanti regionali hanno avanzato alcune osservazioni e proposte di modifica e che l'esame del provvedimento è stato rinviato alla successiva riunione del 29 gennaio 2003; che, in tale sede, i rappresentanti regionali hanno presentato una proposta di accordo sui cui contenuti il rappresentante del Ministero della salute si è riservato una valutazione;

Vista la nota del 13 marzo 2003, con la quale il Ministero della salute ha comunicato il proprio avviso favorevole sul testo consegnato dalle Regioni nella riunione tecnica del 29 gennaio 2003, ivi compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione della parola «promosse» con la parola «accreditate»;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'argomento è stato posto, ancorché non iscritto, all'ordine del giorno su richiesta dei presidenti delle regioni e che il Ministro della salute ha dichiarato il proprio assenso all'esame nel testo del presente accordo come proposto dalle regioni, ivi compresa la modifica al punto 7 dello stesso di sostituzione della parola «promosse» con la parola «accreditate»;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto indicati:

1. Sono confermati per l'anno 2003 i contenuti dell'Accordo sancito da questa Conferenza il 20 dicembre 2001, fatte salve le modifiche e le precisazioni di cui ai punti seguenti.

2. Gli esiti delle sperimentazioni finalizzate a testare attività di formazione a distanza, ad individuare i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative, e a realizzare un progetto unitario per la gestione e certificazione dei crediti formativi acquisiti dai singoli professionisti, dovranno essere portati all'esame della Conferenza Stato-Regioni, cui resta riservata ogni ulteriore decisione di livello nazionale.

3. Le regioni, in forza del loro ruolo nel programma di educazione continua in medicina, possono contribuire alla realizzazione delle predette finalità, partecipando alle sperimentazioni o utilizzando l'esperienza già maturata nel settore anche con la collaborazione di partner diversi da quelli individuati dalla Commissione, favorendo così la definizione di criteri condivisi.

4. Per l'anno 2003 le attività formative residenziali, ivi comprese quelle aziendali, continueranno ad essere accreditate e valutate con le modalità e le procedure attualmente in vigore, ferma restando l'esigenza dei necessari adeguamenti dettati dall'esperienza acquisita nel corso dell'anno 2002.

5. Il predetto sistema di accreditamento degli eventi formativi dovrà continuare, almeno durante il periodo sperimentale, anche per gli eventi organizzati dai provider accreditati, al fine di poter confrontare la correttezza delle valutazioni dei provider stessi in rapporto a quelle che fornisce il sistema generale ed elaborare gli eventuali correttivi necessari in caso di scostamenti rilevanti nelle valutazioni o disfunzioni del sistema.

6. Le regioni, che abbiano deciso di procedere ad una propria attività di accreditamento comunicheranno alla Commissione nazionale l'avvio dell'attività di accreditamento secondo i criteri individuati dalla stessa e garantendo la pubblicizzazione anche a livello nazionale degli eventi formativi accreditati regionalmente.

7. I crediti maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

8. In considerazione della carente offerta formativa per alcune categorie professionali registratasi nel corso dell'anno 2002, e tenuto conto che il predetto anno è stato il primo della formazione residenziale a regime,

non essendo stata ancora attivata la formazione a distanza, è consentito di soddisfare il debito formativo stabilito per il 2002 anche nel corrente anno (2003).

9. In mancanza del Piano sanitario nazionale sono confermati anche per il 2003 gli obiettivi d'interesse nazionale già individuati per l'anno 2002 con l'accordo del 21 dicembre 2001, ferma restando la facoltà delle regioni di individuare obiettivi formativi di specifico interesse regionale.

10. I costi delle attività formative di cui al presente accordo possono annualmente gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, così come ripartite alle singole regioni, solo entro il limite costituito dall'importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2000-2002 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole regioni.

11. Sono fatti salvi i crediti maturati con la partecipazione ad eventi formativi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2003, fino alla data del presente accordo.

Roma, 13 marzo 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

03A04750

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 16 gennaio 2003, n. **B1/2079.**

Affidamento di appalti pubblici di lavori mediante procedura di appalto concorso ad imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati.

Alle Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni

1. L'art. 8, comma 11-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro sui lavori pubblici, e successive modificazioni e integrazioni, prevede, come noto, misure premiali in favore delle imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alla normativa europea ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema, consentendo, in sede di appalto concorso, di valutare i suddetti in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art. 21 della medesima legge, ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in sede di aggiudicazione dell'appalto.

2. La tabella di cui all'allegato *B)* del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - stabilisce un regime transitorio e diversificato negli anni in materia di certificazione di qualità.

Nelle procedure di appalto concorso, e per gare di importo superiore a 30 miliardi di lire (pari a € 15.493.707), con decorrenza 1° gennaio 2003 è previsto l'obbligo per gli esecutori di opere pubbliche di dimostrare la piena conformità alle regole UNI ENI ISO 9000 (Vision 2000), vale a dire il possesso dei requisiti attinenti la certificazione di qualità, già in fase di ammissione alla gara, quale criterio di selezione dei concorrenti alla gara stessa.

Il sistema di certificazione semplificato, cioè il possesso di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, trova invece già applicazione del 1° gennaio 2002 per le gare di importo compreso tra i 10 e i 30 miliardi di lire (pari a euro, rispettivamente, 5.164.569 e 15.493.707).

Negli anni a seguire, sia i requisiti attinenti gli elementi del sistema di qualità che la certificazione del sistema di qualità, saranno progressivamente resi obbligatori per tutti gli appalti di importo superiore ad un miliardo di lire (pari a euro 516.457), ai fini dell'ammissione alla gara.

3. Il contenuto delle predette disposizioni pone in evidenza il contrasto tra la normativa nazionale e quella europea di cui alla direttiva 93/37/CEE che impone invece la netta separazione tra la fase della qualificazione e quella della valutazione dell'offerta, prevedendo, conseguentemente, i diversi requisiti dei concorrenti da valutarsi nelle rispettive fasi.

4. La Commissione europea ha già sollevato nei riguardi dello Stato italiano il sospetto di incompatibilità fra la norma di cui all'art. 8, comma 11-*quater*, della legge n. 109/1994 e le disposizioni della direttiva 93/37/CEE. Al riguardo il dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia di questa amministrazione è intervenuto alla discussione del caso sollevato, nelle opportune sedi, alla presenza di funzionari della Commissione europea.

In questa circostanza i servizi della Commissione hanno segnalato l'intenzione di attivare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, in caso di persistenza del contrasto normativo rilevato.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione competente, si è impegnato, su proposta della Commissione, a predisporre entro

l'anno in corso un apposito provvedimento allo scopo di adeguare la normativa italiana a quella europea di modo che, anche negli appalti pubblici di lavori, la fase di ammissione alle gare miri a selezionare i concorrenti sulla base dei *curricula* posseduti e quella dell'aggiudicazione sia invece diretta ad individuare la migliore offerta sul diverso piano della qualità.

6. In considerazione dell'impegno assunto da questo Ministero e tenuto conto dei tempi occorrenti per varare la proposta di modifica dell'art. 8, comma 11-*quater*, della legge n. 109/1994, si invitano le amministrazioni aggiudicatrici a tenere presente le considerazioni fin qui svolte in sede di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, mediante procedura di appalto-concorso, a favore di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati.

Si sottolinea, conclusivamente, che l'inosservanza della normativa comunitaria sopra indicata potrebbe rendere lo Stato italiano destinatario di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea ed imporre l'attivazione di conseguenziali provvedimenti.

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrata alla Corte dei conti il 17 marzo 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 161

03A04883

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma della dott.ssa Margherita Vallefuoco a commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, fino al 30 luglio 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 2003, la dott.ssa Margherita Vallefuoco è stata confermata, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, fino al 30 luglio 2003.

03A04749

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 aprile 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0742
Yen giapponese	128,86
Corona danese	7,4264
Lira Sterlina	0,69020
Corona svedese	9,1377
Franco svizzero	1,4878
Corona islandese	83,55
Corona norvegese	7,8020
Lev bulgaro	1,9471
Lira cipriota	0,58558
Corona ceca	31,355
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,35
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6250
Lira maltese	0,4240
Zloty polacco	4,2829
Leu romeno	36535
Tallero sloveno	232,1465
Corona slovacca	41,015
Lira turca	1772000
Dollaro australiano	1,7807
Dollaro canadese	1,5773
Dollaro di Hong Kong	8,3782
Dollaro neozelandese	1,9667
Dollaro di Singapore	1,9145
Won sudcoreano	1342,54
Rand sudafricano	8,5103

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A04942

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trimethosulfa MLP»

Estratto decreto n. 17 del 31 marzo 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi TRIMETHOSULFA MLP.

Titolare A.I.C.: Industria italiana Integratori-Trei S.p.a., via Pietro Bembo, 12 - Modena;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

sacco da 25 Kg A.I.C. n. 103553018.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

principi attivi:

sulfadiazina 125 g;

trimethoprim 25 g.

Eccipienti:

paraffina liquida 20 g;

tutolo di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da batteri sensibili alla associazione sulfametazina-trimethoprim ed in particolare: polmonite enzootica complicata da pasteurella multocida, infezioni genito-urinarie delle scrofe sostenute da E. coli, streptococcosi da streptococcus suis;

Tempo di attesa: suini: sette giorni.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04751

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Caroplus»

Estratto decreto n. 18 del 31 marzo 2003

Medicinale veterinario: CAROPLUS.

Alvetra u. Werfft AG, Boltzmanngasse, 11;A-1091 Vienna rappresentata in Italia dalla ditta VAAS S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Capocollo di Bertinoro (Forlì-Cesena), Via Siena, 268, codice fiscale n. 00876330408.

Produttore: la società Sanochemia Pharmazeutika AG, Landegger Strabe, 7 A-2491 Neufeld/Leitha;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103549010.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: betacarotene 10,00 mg;

eccipienti:

alcool benzilico 10,00 mg;

ascorbil palpitato 0,12 mg;

D-L-α-tocoferolo 0,10 mg.

acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: cavalli, bovini, suini.

Indicazioni terapeutiche:

cavalli, bovini: durante i periodi di alimentazione carenti di betacarotene, soprattutto in inverno e primavera o per tutto l'anno, per gli animali alimentati solo con fieno ed insilati, quando è noto che le concentrazioni plasmatiche di betacarotene sono inferiori ai livelli fisiologici;

suini: la somministrazione parenterale di betacarotene è raccomandata durante tutto l'anno per aumentarne la concentrazione plasmatica iniziale di betacarotene e prevenire una riduzione del numero di nati per parto.

Controindicazioni: non somministrare in caso di ipersensibilità accertata verso il principio attivo o qualcuno dei componenti.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04752

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 2 adottata in data 23 gennaio 2003 dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con ministeriale 9PP/80215/GEO-L-51 del 24 marzo 2003 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 2, assunta dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 23 gennaio 2003, concernente l'individuazione delle modalità idonee a fornire, da parte degli interessati, la prova contraria per l'esercizio della libera professione.

03A04882

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione e della forma giuridica della società «Sirio Iniziative Fiduciarie S.r.l.», in Napoli

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 12 febbraio 1986, modificato in data 17 febbraio 1992 e 22 maggio 2001, alla società «Sirio Iniziative Fiduciarie S.r.l.», con sede legale in Napoli, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 00957520349, è modificata per quanto riguarda la denominazione e la forma giridica, variata in «CN Fiduciaria e di revisione S.p.a.».

03A04712

Modifica della forma giuridica e della denominazione della società «VERITAS - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Roma.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 22 aprile 1983, modificato in data 21 maggio 1997, alla società «VERITAS - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Roma, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 00919520288, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica e la denominazione, variata in «UBS Fiduciaria S.p.a.», e la sede legale trasferita a Milano.

03A04713

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Agrate Conturbia (provincia di Novara) ha adottato il 27 gennaio 2003 e il 24 febbraio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 2003 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nella stessa misura dell'anno 2002 e quindi:

4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6,5 per mille per tutti gli altri;

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 la detrazione relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura di € 104,00;

(Omissis).

03A03966

COMUNE DI ARENZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Arenzano (provincia di Genova) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2003, per le motivazioni espresse in premessa e secondo le tipologie e modalità di cui all'allegato sub. «A» del presente provvedimento, come segue:

4,3 per mille aliquota ridotta in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Arenzano, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; dei proprietari di unità immobiliari cedute in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado ed utilizzate come abitazione principale; dei proprietari delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

6,8 per mille aliquota ordinaria per le unità immobiliari non ricomprese nelle altre categorie;

9 per mille aliquota maggiorata a carico dei proprietari di unità immobiliari, adibite ad uso abitativo, non locate intendendosi per tali quelle per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1º gennaio 2003 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998;

2) di stabilire che i contribuenti aventi diritto alle aliquote differenziate di cui ai punti 2), 3) dell'allegato prospetto sub. «A», ai fini della dimostrazione della sussistenza di tale diritto, presentino al comune, entro il termine per il pagamento della seconda rata a saldo 2003, apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo predisposto dal comune;

3) di dare atto che sono equiparate alle abitazioni principali ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina costituenti pertinenza delle stesse come disciplinato dall'art. 6 del regolamento comunale in materia;

4) di quantificare in € 103,29 la detrazione ordinaria dell'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

5) di confermare per l'anno 2003 le maggiori detrazioni accordate per l'abitazione principale e le condizioni personali e patrimoniali per ottenerle così specificate:

a) il reddito globale lordo conseguito nel 2002 dall'intero nucleo familiare del soggetto passivo non deve superare l'importo complessivo di € 12.911,42;

b) l'immobile che usufruisce della detrazione deve appartenere alle categorie catastali A03-A04-A05 e costituire l'unica proprietà sul territorio nazionale (escluse pertinenze) per l'intero nucleo familiare;

c) la maggiore detrazione è così quantificata:
cat. A03: € 123,95;
cat. A04-A05: € 154,94;

d) il soggetto in possesso dei suddetti requisiti potrà applicare la maggiore detrazione solo su presentazione, entro il termine per il pagamento della seconda rata a saldo 2003, di apposita autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modello predisposto dal comune.

(Omissis).

03A03967

COMUNE DI CRESPADORO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Crespadoro (provincia di Vicenza) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune per l'esercizio finanziario 2003 e in € 110,00 annue la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03968

COMUNE DI CUCEGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cuceglio (provincia di Torino) ha adottato il 7 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di approvare come decisione finale la proposta della giunta comunale n. 4 del 18 gennaio 2003 che determina per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

5 per mille - prima casa e terreni agricoli;

5,50 per mille - unità immobiliare censite nelle cat. catastali C/2 - C/6 - C/7;

6,50 per mille - unità immobiliari non comprese nelle precedenti categorie e terreni edificabili;

(Omissis).

3) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene determinata in € 104,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

03A03969

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gallicano nel Lazio (provincia di Roma) ha adottato il 24 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili deliberate nel 2002 nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

b) altre unità immobiliari: 6,9 per mille;

c) aree edificabili: 6,9 per mille;

d) aliquota agevolata per gli immobili ad attività commerciali artigianali nell'ambito del centro storico, così come perimetrato ai sensi di legge, purché sussista in capo allo stesso soggetto la titolarità dell'esercizio dell'impresa e la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile: 5,5 per mille;

2. di confermare, altresì, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29;

(Omissis).

03A03970

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Genzano di Roma (provincia di Roma) ha adottato il 10 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2003, le aliquote I.C.I., istituite con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, qui definite nel dettaglio: nella misura del 5,30 per mille relativamente a:

1) alle abitazioni principali;

2) alle pertinenze delle abitazioni principali, alle quali siano esclusivamente asservite, quali garage, box, posto auto, soffitta cantina che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;

3) alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali quali:

a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti beata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, a condizione che il conduttore sia maggiorenne e che l'occupazione sia desumibile da atti certi;

c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale e per le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali, di cui al precedente punto 3) in € 103,30, con le modalità previste dal comma 55, art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di confermare l'aliquota ordinaria del 6 per mille;

di confermare l'aliquota pari al 6,50 per mille per le abitazioni non locate.

(Omissis).

03A03971

COMUNE DI GRIANTE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Griante (provincia di Como) ha adottato il 3 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare e approvare per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

per tutte le tipologie di immobili 6 per mille;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti 4,5 per mille.

2) Di confermare e determinare per l'anno 2003, le seguenti detrazioni d'imposta: detrazione d'imposta per abitazione principale € 103,29.

(Omissis).

03A03972

COMUNE DI LIMBADI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Limbadi (provincia di Vibo Valentia) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare con effetto dal 1º gennaio 2003, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare ai soggetti passivi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di confermare con effetto dal 1º gennaio 2003, nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare ai soggetti passivi per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per le aree edificabili;

di confermare con effetto dal 1º gennaio 2003 in € 103,29 la detrazione dell'imposta spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

03A03973

COMUNE DI LINGUAGLOSSA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Linguaglossa (provincia di Catania) ha adottato il 21 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. relativa alle abitazioni principali nella misura del 5,25 per mille, l'aliquota del 5,75 per mille per i terreni e del 6 per mille per le altre abitazioni.

(Omissis).

03A03974

COMUNE DI MAGNANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Magnano (provincia di Biella) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e relative detrazioni d'imposta:

aliquota 5 per mille per la casa di abitazione principale (con detrazione di € 104,00;

aliquota 6 per mille per le case possedute in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota 5 per mille (senza detrazione) per le seguenti abitazioni:

a) quelle concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta, entro il primo grado i quali vi dimorino, in conformità alle risultanze anagrafiche. Si precisa che ogni soggetto d'imposta ha diritto alla detrazione per la sola abitazione di residenza;

b) le unità imnobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

aliquota 5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

03A03975

COMUNE DI MARCARIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marcaria (provincia di Mantova) ha adottato il 24 dicembre 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2003, le misure delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta a questo ente per gli immobili ubicati sul territorio del comune fissandole come di seguito specificato:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze: 4,80 per mille;

unità immobiliari costruite da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti 4 per mille;

unità immobiliari residue (ad esempio: terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati, ecc.: 6,5 per mille.

(Omissis).

03A03976

COMUNE DI MONTANERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montanera (provincia di Cuneo) ha adottato il 18 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per quanto concerne il 2003, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di € 103,29 per le prime abitazioni;

(Omissis).

3) Di dare atto che la pertinenza della prima abitazione verrà presa in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione;

4) di dare atto che verrà considerata, ai fini della detrazione, prima casa, anche quella di proprietà di persone non residenti che autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso istituti o case di riposo site in altri comuni o risultino portatori di handicap (riconosciute ai sensi della legge n. 104/1992) e per tale motivo ricoverate in strutture. Tali fabbricati devono pertanto risultare sfitti ed a disposizione.

(Omissis).

03A03977

COMUNE DI ORSARA BORMIDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Orsara Bormida (provincia di Alessandria) ha adottato il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille;

2) di stabilire che:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica;

di stabilire altresì che la detrazione di cui al punto precedente, su richiesta degli interessati, è aumentata ad € 123,95 per i possessori di prima casa con reddito familiare inferiore ad € 6.715,00;

(Omissis).

03A03978

COMUNE DI PARUZZARO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Paruzzaro (provincia di Novara) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille;

2. di approvare per l'anno 2003 l'applicazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,29.

(Omissis).

03A03979

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pieve del Cairo (provincia di Pavia) ha adottato il 9 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

6 per mille aliquota ordinaria;

4,8 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze;

6 per mille per le case locate, compresi gli insediamenti produttivi;

7 per mille per i terreni;

8 per mille per gli alloggi non locati;

detrazione per l'abitazione principale € 103,29.

valore di riferimento delle aree fabbricabili:

per le aree in PRG destinate ad attività produttive e commerciali € 12,91 al mq;

per le aree in PRG destinate ad edificazione urbana € 25,82 al mq.

(Omissis).

03A03980

COMUNE DI PIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Piglio (provincia di Frosinone) ha adottato il 27 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire, *(Omissis)* l'aliquota I.C.I. per il 2003 nella misura del 5,80 per mille per le abitazioni principali, con le riduzioni e detrazioni di seguito riportate, oltre a quelle previste dalla legge, e del 6,00 per mille per tutte le altre tipologie comprese le aree fabbricabili;

Abitazione principale

Detrazione: € 103,29, sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione della detrazione, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e classificate nel gruppo A;

Detrazione elevata: € 180,00, su richiesta da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, pena esclusione dal beneficio per:

disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni alla data del 1º gennaio 2003, con coniuge ugualmente disoccupato;

nuclei familiari che abbiano al proprio interno un soggetto portatore di handicap (non inferiore al 75%) ed un reddito complessivo annuo non superiore a € 20.658,28 (lordo);

contribuenti di età superiore ad anni sessantacinque, titolari di reddito di pensione non superiore a € 7.746,85 annui lordi se appartenenti a nuclei familiari composti da una sola persona, oppure con un reddito familiare non superiore a € 15.493,71 e che alla data del 1º gennaio 2003 non possiedono altri immobili di categoria A;

proprietari che, per motivi di anzianità o di infermità siano residenti presso un istituto di ricovero sanitario, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata con allegato il certificato di degenza o ricovero e a condizione che l'immobile in parola non sia stato dato in locazione.

(Omissis).

03A03981

COMUNE DI POSTUA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Postua (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le seguenti pertinenze: n. 1 C6 - n. 1 C7 - n. 1 C2 aliquota del 5 per mille.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) altre unità immobiliari aliquota 6 per mille;

c) terreni agricoli esenti;

d) aree edificabili aliquota 6 per mille;

e) immobili (baite) esterni ai centri abitati con esclusione di quelli accatastati nelle categorie A2/A3/A4 e A/7 aliquota 4 per mille.

2) Di determinare per l'anno 2003 in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze di cui al punto 1).

(Omissis).

03A03982

COMUNE DI POZZOLENGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pozzolengo (provincia di Brescia) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

A) aliquota ordinaria: 7,00 per mille;

B) aliquota ridotta del 4,50 per mille per:

1) le unità immobiliari adibite a prima casa comprese le pertinenze dell'abitazione principale nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente;

2) gli immobili e relative pertinenze dati in uso dal proprietario ai propri familiari fino al primo grado di parentela, come previsto dall'art. 4 del vigente regolamento;

3) unità immobiliari e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

C) aliquota ridotta del 6,6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni che rientrano nelle seguenti categorie: cat. A/10 (nuova cat.T/7), cat.B (nuova cat. P - V/4 - T/2); cat. C/1(T/1), C/2, C/3(T/2), C/4(T/3), cat. C/6(R/4) se non rientra tra le pertinenze della abitazione principale), C/7(T/2); cat. D/1(Z/1), D/2(Z/4), D/3(Z/5), D/4(V/5), D/6(V/6), D/7(Z/1), D/8(Z/2);

D) aliquota agevolata del 3,5 per mille per le seconde case e 2,5 per mille per le prime case, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici; l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori e che la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori;

E) detrazione per la prima casa: € 104,00.

(Omissis).

03A03983

COMUNE DI RIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Riano (provincia di Roma) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di confermare per l'anno 2003 l'applicazione delle stesse aliquote in vigore per l'anno 2002 come di seguito indicate:

a) aliquota del 5,8 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi compresa:

abitazione concessa da possessore in uso gratuito a parenti e affini entro il 1º grado che siano residenti nell'immobile e lo usino quale loro abitazione principale da prima del 1º gennaio 2003. Tale richiesta dovrà essere supportata dalle autocertificazioni di quanto sopra da parte del proprietario dell'immobile.

l'aliquota del 5,8 per mille è stabilita anche per le seguenti e pertinenze considerate parti integranti dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto:

garage o box o posto auto, coperto o scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, nonché il garage situato nel centro abitato nel quale è sita l'abitazione principale. L'assimila-

zione, opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

b) aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili così come definiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 507/1992.

2) Di fissare la detrazione spettante per l'abitazione principale in € 103,30 per i soli proprietari catastalmente dell'immobile.

(Omissis).

03A03984

COMUNE DI RIPI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ripi (provincia di Frosinone) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di riconfermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, nella misura unica del 5,5 per mille;

2) di dare atto che per abitazione principale si intende oltre a quella nella quale il contribuente la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, ai quali è consentito portare in detrazione la somma non inferiore ad € 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di elevare l'importo di € 103,29 fino a € 206,58 (pari a L. 400.000) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap certificati ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(Omissis).

03A03985

COMUNE DI RODELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rodello (provincia di Cuneo) ha adottato il 24 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del sei per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

03A03986

COMUNE DI SAVOCA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Savoca (provincia di Messina) ha adottato il 20 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Determinare *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 nella seguente misura:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

aliquota del 5 per mille per fabbricati posseduti a titolo di abitazione principale con residenza del proprietario.

Fissare la detrazione da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 103,29;

(Omissis).

03A03987

COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Solbiate Arno (provincia di Varese) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. nel seguente modo:

a) aliquota del 6 per mille per abitazione principale e per gli altri immobili;

b) aliquota del 4 per mille per gli immobili di proprietà degli enti senza scopi di lucro;

c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte;

d) detrazione d'imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura di € 124,00 senza l'applicazione di ulteriori agevolazioni;

e) attribuzione della qualità di abitazione principale agli immobili posseduti a titoli di proprietà o di usufrutto, e non locali da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari.

(Omissis).

03A03988

COMUNE DI TRAUSELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trausella (provincia di Torino) ha adottato il 17 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) aliquota I.C.I.:

a) abitazione principale e pertinenze, 5,5 per mille;

b) altri fabbricati, 7 per mille.

2) detrazione per abitazione principale: € 103,29.

3) versamento tramite concessionario Uniriscossioni S.p.a.

(Omissis).

03A03989

COMUNE DI TREGNAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tregnago (provincia di Verona) ha adottato l'8 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di aumentare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I., da applicare nel comune di Tregnago, come segue:

nella misura del 5,5 per mille per le abitazione principali e relative pertinenze;

nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, nonché per le aree fabbricabili;

2. di confermare anche per l'anno 2003 la detrazione ai fini I.C.I. per le abitazioni principali a € 154,94 a favore dei soggetti residenti nel comune di Tregnago che vivono soli, aventi più di sessantacinque anni di età, con reddito annuo non superiore a € 11.000,00;

3. di specificare che la situazione reddituale dovrà essere autocertificata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il reddito complessivo dei richiedenti l'aumento della detrazione ai fini I.C.I.

4. di chiarire che per reddito annuo complessivo del richiedente si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare quale risulta dalla voce «imponibile» delle singole dichiarazioni (modello unico 2003);

(Omissis).

03A03990

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501085/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 4 1 1 *

€ 0,77